



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale



GARANTE
REGIONALE
DEI DIRITTI
DELLA PERSONA



Bullismo cyberbullismo e infanzia violata

8/2020

IQUADERNI DEI DIRITTI

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA 8/2020

BULLISMO, CYBERBULLISMO E INFANZIA VIOLATA

La pubblicazione è edita nell'ambito della collana "I Quaderni dei Diritti", curata dal Garante regionale dei diritti della persona in collaborazione con il Servizio Organi di garanzia.

TESTI A CURA DI

Paolo Pittaro

Garante regionale dei diritti della persona

Rosi Toffano

Vicepresidente della Commissione regionale per le pari opportunità del Friuli Venezia Giulia

Antonella Eloisa Gatta

Vicepresidente del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia

Michele Penta

Coordinatore dell'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia

Giuseppe Campeis

per il Difensore Civico del Friuli Venezia Giulia

Daniele Fedeli

(Università degli Studi di Udine) per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Manuela De Giorgi

Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia

COORDINAMENTO GENERALE

Paolo Pittaro

COORDINAMENTO EDITORIALE

Consiglio regionale - Servizio Organi di garanzia

PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE

Struttura stabile Creatività & Design - Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

STAMPA

Centro Stampa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

Servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali

Pubblicato nel mese di dicembre 2020

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.

Il Garante regionale dei diritti della persona è un'Autorità di garanzia istituita nella Regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Garante regionale è istituito presso il Consiglio regionale come organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia ed esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Paolo PITTARO

INDIRIZZO E RECAPITI

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

c/o Consiglio regionale F.V.G.

Piazza Oberdan 6, 34133 Trieste

e-mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

PEC: garantefvg@certregione.fvg.it

Tel. 040 3773131

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/>

INDICE

PRESENTAZIONE	7
LA NORMATIVA IN TEMA DI BULLISMO, CYBERBULLISMO E DEI MINORI OGGETTO DI VIOLENZA SESSUALE	10
Paolo Pittaro <i>Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia</i>	
LINGUAGGIO DELL'ODIO E CULTURA DEL DIALOGO	56
Rosi Toffano <i>Vicepresidente della Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna del Friuli Venezia Giulia</i>	
LUCI E OMBRE NELLA COMUNICAZIONE: IL CYBERBULLISMO	62
Antonella Eloisa Gatta <i>Vicepresidente del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia</i>	
LA CULTURA DELLA LEGALITÀ COME FONDAMENTO DELL'EDUCAZIONE DEL MINORE	72
Michele Penta <i>Coordinatore dell'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia</i>	
BULLISMO E DIRITTI FONDAMENTALI	80
Giuseppe Campeis <i>per il Difensore Civico del Friuli Venezia Giulia</i>	
IL BULLISMO COME FENOMENO DI SISTEMA: LE RACCOMANDAZIONI IN FVG	98
Daniele Fedeli <i>(Università degli Studi di Udine) per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia</i>	
WEB E MINORI: OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA RETE	106
Manuela De Giorgi <i>Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia</i>	

PRESENTAZIONE

Il 18 dicembre 2019, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale, è stato firmato tra il Garante regionale dei diritti della persona, la Commissione regionale per le pari opportunità, il Corecom FVG, l'Osservatorio regionale antimafia, il Difensore civico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e il Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Friuli Venezia Giulia, il **Protocollo d'Intesa** avente per oggetto *“Coordinamento di attività per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata”*.

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Protocollo impegna il Garante regionale dei diritti della persona a “realizzare dei quaderni dei diritti, che trattino i temi del bullismo, del cyberbullismo, delle responsabilità degli operatori, della violenza domestica e di genere da distribuire agli operatori e da pubblicare nel sito *internet* del Garante regionale”.

Il presente Quaderno intende essere il primo di tale serie, ove ciascheduno dei sette enti firmatari, attraverso i loro rappresentanti, delineano ed approfondiscono il tema oggetto del Protocollo, cui hanno aderito, secondo la loro specifica competenza e in considerazione delle loro future attività.

In tale prospettiva, il **Garante regionale dei diritti della persona** ha esposto la legislazione, soprattutto, penalistica, tesa a disciplinare, prevenire e reprimere, i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata (specie in campo sessuale), delineando anche la normativa c.d. “Codice Rosso” dell'estate 2019.

La **Commissione regionale per le pari opportunità** ha insistito sull'attuale linguaggio d'odio che pervade i *social* ed i mezzi di comunicazione e come esso vada sostituito con una cultura del dialogo, punto fermo di ogni fondato progetto educativo.

Il **Corecom FVG**, analizzando il fenomeno del *cyberbullismo*, afferma che il problema non è rappresentato dalla rete, ma dagli individui, posto che, in fondo, non è il *web* che odia, che insulta, che infierisce, ma ad odiare sono gli utenti che lo popolano: pertanto, come si considera normale e scontato insegnare ad un bambino a camminare aiutandolo a muovere i primi passi in una situazione sicura, altrettanto si dovrebbe prevedere per i minorenni che compiono "i primi passi" nell'ambiente digitale, insegnando loro le luci e le ombre di questo nuovo modo di comunicare.

L'**Osservatorio regionale antimafia** presenta una riflessione sul valore della cultura della legalità, intesa come fondamento di una democrazia basata sui principi essenziali dei diritti e dei doveri, e come efficace strumento per facilitare una partecipazione responsabile senza minacciosi rischi per una pacifica convivenza.

Il **Difensore civico** effettua un'ampia disamina dei diritti fondamentali come sanciti da atti internazionali e sovranazionali, con particolare riferimento alle Carte ed alla giurisprudenza delle Corti europee sui diritti dell'uomo, le quali contribuiscono ad ampliare significativamente la tutela della vittima di bullismo, integrando quella offerta dal nostro ordinamento e dando così concretezza ai diritti fondamentali da esse predicati, ferma restando la centralità del nostro giudice "comune" nel sistema integrato dalle fonti.

L'**Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia**, posto che il bullismo è un fenomeno di sistema, che si evidenzia sul piano fenomenologico, su quello esplicativo

e su quello dell'intervento, delinea le "Raccomandazioni" predisposte dall'Ufficio da intendersi anche come guida sia all'autovalutazione dell'istituto scolastico sia all'implementazione di una politica scolastica antibullismo. Peraltro, tenuto conto dell'evoluzione del fenomeno del *cyberbullismo*, esse possono rappresentare un importante punto di partenza per un loro aggiornamento che sia in grado di incidere sul benessere individuale e sul clima dell'intero contesto in cui si manifesta.

Infine, il **Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Friuli Venezia Giulia** espone nel dettaglio, in base alla sua vasta esperienza ed i molteplici interventi finora praticati, tutti i complessi rischi che la rete presenta: non solo *cyberbullismo*, ma pure, ad esempio, adescamento, induzione al suicidio, una vera e propria dipendenza.

Tenendo ben presente che, ai sensi dell'art. 4, i principali destinatari degli interventi di cui al Protocollo sono le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado della regione, gli studenti, le famiglie e gli operatori scolastici, si auspica che il Quaderno possa essere d'ausilio a tutti i destinatari ed a chiunque voglia accostarsi a tali temi, quanto mai attuali, complessi e delicati.

Paolo Pittaro
Garante regionale dei
diritti della persona

LA NORMATIVA IN TEMA DI BULLISMO, CYBERBULLISMO E DEI MINORI OGGETTO DI VIOLENZA SESSUALE

di Paolo Pittaro

Garante regionale dei diritti della persona del
Friuli Venezia Giulia

1. Premessa

In aderenza ai temi oggetto del **Protocollo d'Intesa** (di cui alla *Presentazione*), ossia alla *“Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata”*, si intende effettuare una ricognizione sulla legislazione vigente.

In particolare, per quanto disposto in ordine al contrasto di tali realtà si dovranno evidenziare anche una serie di fattispecie penali, ove il soggetto minorenne, più che autore, è la vittima di diversi reati. È opportuno anticipare che, molto spesso, la disciplina di tali fattispecie è andata più volte modificandosi nel tempo sia per quanto riguarda il precetto (ossia il delinarsi dell'attività criminosa), sia per quanto riguarda la sanzione (ossia la pena prevista).

Ebbene, le norme via via richiamate verranno enunciate nella loro formulazione **attualmente vigente**, senza dar conto di tale stratificazione temporale: una esigenza, a nostro avviso, da rispettare per una maggiore chiarezza nella lettura, non essendo proprio necessario, in questa sede, ripercorrere le varie scansioni cui alcune singole disposizioni sono state sottoposte dalla loro introduzione fino alla data attuale.

Se i concetti di bullismo e di *cyberbullismo* sembrano, almeno ad un primo approccio, identificare fenomeni ben precisi e comprensibili, anche se approfondiremo la loro definizione e le loro differenze, il concetto di “infanzia violata” si presenta, invece, con una maggior estensione e con il rischio di una certa indeterminatezza. Anticipiamo subito che con tale espressione ci riferiremo a quelle ipotesi in cui il soggetto minore di età può essere oggetto di violenza, sopraffazione, costrizione e via dicendo: quindi non solo vittima del bullismo o del *cyberbullismo*, ma anche di un molteplici ventaglio di

atti criminosi, specie se attinenti alla sfera sessuale. Ed anche da questo profilo molteplici le norme penali che verranno richiamate, fino alla loro recente modifica o introduzione da parte del c.d. "Codice Rosso", ossia la recente legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", sulla quale avremo modo di soffermarci per un maggior dettaglio.

2. Bullismo e cyberbullismo

Il **bullismo** è caratterizzato da **azioni violente e intimidatorie** esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, piccoli furti o estorsioni generalmente attuate in ambiente scolastico.

Il bullismo diventa **cyberbullismo** quando l'attività persecutoria avviene tramite i **mezzi tecnologici**, con una presenza pressoché costante spesso garantita dall'anonimato, tramite messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite *smartphone* o pubblicati sui siti *web* tramite *internet*. Il *cyberbullismo*, pertanto, definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante applicativi (*sms*, *mms*, foto, video, *email*, *chat rooms*, *istant messaging*, siti *web*, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Le caratteristiche e le differenze tra bullismo e *cyberbullismo* sono nitidamente esposte dalla seguente Tabella, tratta dal Miur - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (<https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>).

Bullismo

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;

generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;

i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;

le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;

le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;

le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;

bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;

reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;

tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.

Cyberbullismo

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;

chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare *cyberbullo*;

i *cyberbulli* possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;

il materiale utilizzato per azioni di *cyberbullismo* può essere diffuso in tutto il mondo;

le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;

i *cyberbulli* hanno ampia libertà nel poter fare *online* ciò che non potrebbero fare nella vita reale;

percezione di invisibilità da parte del *cyberbullo* attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;

assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al *cyberbullo* di vedere gli effetti delle proprie azioni;

sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Invero, il bullismo (attività generalmente svolta fra e nei confronti di minori) si avvicina molto alla realtà dello *stalking* (atti persecutori), al “nonnismo” (atti di sopraffazione nel contesto del servizio militare) ed al *mobbing* (atti di emarginazione nell’ambiente di lavoro).

3. Il bullismo

Il fenomeno del bullismo **non è oggetto di una legislazione repressiva specifica**, né dal profilo amministrativo né da quello penale.

Vero che i singoli comportamenti potrebbero rivestire, a seconda dei casi, diverse **fattispecie penali**, quali:

- percosse (art. 581 c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.);
- atti persecutori (c.d. *stalking*: art. 612-bis c.p.);
- furto (art. 624 c.p.);
- estorsione (art. 629 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Ma è anche vero che il contesto vede sia la vittima che il bullo come soggetti minorenni. A questo punto è bene ricordare

che il codice penale prevede la **non punibilità del minore degli anni 14**, in quanto non imputabile, ossia incapace di intendere e di volere, alla stregua di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria (art. 97 c.p.): ed è questa la situazione maggiormente ricorrente, ove l’ambiente scolastico è quello della istruzione primaria ovvero secondaria di primo grado. La normativa ritiene, invece, imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita fino ad un terzo (art. 98 c.p.): potrebbe essere il caso del bullo che frequenti la scuola secondaria di secondo grado. Spetterà, dunque al giudice (in questo caso il **Tribunale per i minorenni**, seguendo la relativa procedura ivi prevista) valutare discrezionalmente, caso per caso, la **maturità dell’ultraquattordicenne ed infradiciottenne**: in caso di incapacità di intendere e di volere è equiparato al minore degli anni 14 e, quindi, non punibile; in caso di imputabilità, invece, sarà equiparato al maggiorenne, ma con la diminuzione della pena.

Peraltro, al minore non imputabile, se considerato **pericoloso**, ossia se si ritiene probabile che commetta in futuro ulteriori reati (art. 203 c.p.), può essere applicata una **misura di sicurezza**: la libertà vigilata (art. 232 c.p.), ovvero il collocamento in comunità (art. 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), nonché ancora, in casi estremi, il riformatorio giudiziario (art. 223 c.p.), anche se, ai nostri giorni, pressoché scomparso.

In ogni caso, il bullo che, con il suo agire, ha cagionato un **danno ingiusto** alla vittima, deve **risarcire** il danno, in base alla fondamentale disposizione della legge civile (art. 2043 c.c.). Pertanto, può essere sottoposto a due distinti processi, quello penale e quello civile.

Il danno risarcibile può assumere le seguenti forme, anche cumulativamente:

- danno **fisico o morale** (quali le sofferenze fisiche o morali, lacrime, dolori, turbamenti e patemi d'animo);
- danno **biologico** (danno all'integrità fisica e psichica in riferimento alla salute in sé considerata);
- danno **esistenziale** (arrecato alla stessa esistenza, al peggioramento della qualità della vita, intesa anche come vita di relazioni sociali, umane, affettive, avendo comportato scelte dagli effetti negativi per lo sviluppo umano e sociale).

Accanto alla responsabilità del bullo minorenne, possono anche rilevarsi:

- **culpa in educando** relativamente alla colpa a carico dei genitori (art. 2048 c.c.), che non abbiano impartito al figlio una adeguata educazione così come previsto dall'art. 147 c.c.;
- **culpa in vigilando** ed anche *in educando* degli insegnanti, che non abbiano prestato adeguata vigilanza sull'operare illecito del minore (specie se informati dello stesso non siano intervenuti per impedirlo);
- **culpa in organizzando** nella misura in cui l'organizzazione scuola non permetta il monitoraggio ed il controllo sui comportamenti degli studenti (prevedendo ad esempio uffici o protocolli *ad hoc*).

Deve in ogni caso notarsi che l'insegnante che, constatato il comportamento bullista dell'allievo, lo punisca in modo esagerato, se dal fatto deriva il pericolo di malattia del

corpo o della mente, può incorrere nel reato di **abuso dei mezzi di correzione o di disciplina**, di cui all'art. 571 c.p. (classico, nella cronaca, il caso dell'insegnante che ha fatto scrivere ad un allievo bullista sul quaderno per cento volte di seguito la frase "sono deficiente", ovvero di quello che lo ha rimproverato solennemente di fronte a tutta la classe).

4. La legge 29 maggio 2017, n. 71

Il cyberbullismo trova, invece, specifica disciplina nella legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Appare opportuno ricordare che il disegno di legge inizialmente era stato approvato dal Senato il 20 maggio 2015, prevedendo tutta una serie di disposizioni preventive ed un piano d'azione di contrasto al fenomeno in oggetto, per concludere delineando il c.d. ammonimento da parte del questore nei confronti del *cyberbullista*.

Passato alla Camera, questa l'approvava il 20 settembre 2016 con varie modifiche nel testo e, soprattutto – e questo è il punto di maggior rilievo – aggiungendo, dopo l'ipotesi dell'ammonimento, un ultimo articolo, il quale veniva a modificare l'art. 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori (il c.d. *stalking*). Quivi non solo si aumentava la pena, ma si stabiliva che la stessa si applica se il fatto è commesso utilizzando gli strumenti informatici "mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpite attraverso artifici, raggiri, minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o

divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia”.

Il disegno di legge ritornava così al Senato, che il 20 gennaio 2017 l’approvava, ma con modificazioni, la più importante delle quali era l’eliminazione proprio dell’ultimo articolo introdotto dalla Camera, ossia ritornando alla semplice ammonizione, come nella primaria previsione del Senato stesso.

Infine, il disegno di legge così modificato ritornava alla Camera, la quale lo approvava in via definitiva il 17 maggio 2017 con votazione pressoché unanime (432 voti favorevoli, nessun voto contrario e solamente un astenuto).

Pertanto, di fronte a questo palleggio fra i due rami del Parlamento, la conclusione che si può trarre è che il legislatore ha **rifiutato il trattamento penale** del fenomeno del *cyberbullismo*, per delineare, invece, una complessa normativa destinata ad affrontare tale fenomeno solamente in **via preventiva**: una decisione, pertanto, di particolare rilievo sotto il profilo della politica criminale e della stessa politica del diritto.

4.1 La definizione. L’oscuramento ed il blocco del sito internet

Scorrendo la normativa, l’art. 1, comma 2, del provvedimento definisce nel dettaglio il **cyberbullismo**, da intendersi come **“qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui**

scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Si noti, per inciso, che le condotte citate costituiscono, di per sé, già reato, ad eccezione dell’ingiuria, posto che l’art. 594 c.p. è stato abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

L’art. 2 della legge, non a caso rubricato *“Tutela della dignità del minore”* prevede un’azione atta a rimuovere dal sito *internet* quanto postato a suo danno secondo la definizione appena descritta.

In tal senso il minore ultraquattordicenne, nonché il genitore ovvero l’esercente la responsabilità del minore che abbia subito uno degli atti di cui all’art. 1, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un’**istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco** di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete *internet*, previa conservazione di dati originali.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della predetta istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro le quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o dei *social media*, l’interessato può rivolgere **analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy)**, il quale entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

Tale disposto suscita due considerazioni.

Innanzitutto, non si comprende perché l'azione possa essere esercitata dal minore che abbia compiuto i quattordici anni, quando l'esperienza concreta e la cronaca dimostrano ampiamente che il fenomeno concerne minori anche ben al di sotto di tale limite d'età.

In secondo luogo la normativa richiamata prevede che, esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento, può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente, ovvero dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati.

Ebbene, proprio per la natura del pregiudizio e come questo aumenti significativamente con lo scorrere del tempo, ove un numero sempre maggiore di persone può accedere ad *internet* e venire a conoscenza di quanto ivi postato dal *cyberbullista* a danno del minore, è del tutto ben comprensibile che la legge imponga al Garante di agire entro le quarantotto ore disponendo il blocco, non essendo certo praticabile la prima opzione che gli viene attribuita.

4.2 L'ammonimento

La prima azione, dunque, rivolta alla protezione della vittima del *cyberbullista* è quella tesa ad oscurare e bloccare quanto postato a suo danno nei siti della rete *internet*. La seconda

azione è quella dell'“**ammonimento**” nei confronti di tali soggetti. Secondo l'art. 7 della legge, “fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici commessi da altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni”, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*” (c.d. *stalking*). Pertanto, ai sensi del secondo comma, “ai fini dell'ammonimento, **il questore convoca il minore**, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale”. Infine, viene sancito, al terzo comma, che gli effetti di tale ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Anche tale disposizione richiede alcune considerazioni.

Innanzitutto, deve richiamarsi quando già espresso, *supra*, in ordine al minore che deve essere ultraquattordicenne, sebbene in questo caso il riferimento vada al soggetto che ha commesso gli atti di *cyberbullismo*. Per quanto concerne, invece, la vittima di tali comportamenti la norma lo definisce solo come “altro minorenne”: minore, allora, degli anni diciotto o anche maggiore degli anni quattordici? Il termine “altro” potrebbe porlo in duplicazione del primo, ossia dell'ultraquattordicenne, anche se allargare il quadro anche alla vittima inferiore di tale età, come la frequenza concreta di tali deprecabili fatti dimostra, aprirebbe una maggiore garanzia a favore della vittima e, quindi, nello spirito stesso

della normativa. Il punto, invero, rimane dubbio, anche se l'immagine che viene offerta nell'insieme di tali disposizioni (articoli 2 e 7) sia quella di una sorta di partita fra *cyberbullista* e vittima che si svolge fra minori ultraquattordicenni, mentre l'art. 1, che tratteggia le finalità della legge, tesa a "contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti", si riferisce, per l'appunto, a minori *tout court*, senza alcuna limitazione d'età.

In secondo luogo, la legge fa riferimento agli artt. 594, 595 e 612 del codice penale, ossia ai delitti di ingiuria, diffamazione e minaccia. Ma, anche qui, dobbiamo ricordare che l'art. 594, come già esposto *supra*, è stato abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Peraltro, con tutta probabilità, posto che l'epiteto ingiurioso è stato postato su un sito *internet* e, quindi, aperto alla conoscibilità di altri, potrebbe più facilmente riscontrarsi il delitto di **diffamazione** di cui all'art. 595 c.p.

Per quanto concerne l'*incipit* dell'art. 7, ossia "fino a quando non è presentata querela o denuncia" per i riportati reati, posto che, ovviamente, siffatti atti danno vita all'inizio di un procedimento penale e, di conseguenza, rendono sorpassata ed inutile l'ammonizione, ci si chiede se l'ipotetica presenza, il *fumus*, di tali delitti sia una condizione per far scattare l'ammonizione.

In altri termini, se il questore debba vagliare l'ipotetica definizione giuridica di tali atti e restringendola ai delitti citati, ovvero se tale presupposto possa identificarsi anche in altri, e diversi, comportamenti. Il che significa chiedersi

se quel "fino a quando" sia solo un termine cronologico (e formalmente logico) per l'esercizio dell'ammonizione, ovvero se sia una condizione per l'esercizio della stessa. Invero, la prima ipotesi sembra la più plausibile.

Infine, l'ammonimento è disciplinato dal citato art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", che introduce l'**ammonimento** stesso nell'ipotesi del c.d. **stalking**. La norma afferma, infatti che, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale (**il delitto di atti persecutori**) la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al **questore**, il quale, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, **ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge** e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Si noti che il riferimento è solo ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del citato d.l. n. 11 del 2009 e non all'articolo nel suo complesso. I commi successivi, infatti, affermano che, se il reato di atti persecutori viene poi commesso dal soggetto già ammonito, la pena è aumentata e che la procedibilità è ora d'ufficio e non a querela di parte. Chiara, dunque, l'intenzione del legislatore di escludere tali fattispecie di maggiore punibilità ai minori ammoniti che poi commettessero i reati di cui agli artt. 595 e 612 c.p.

4.3 Le misure preventive in ambito nazionale

La legge n. 71 del 2017 prevede una serie di disposizioni a **carattere preventivo**.

L'art. 3 dispone un "**Piano d'azione integrato**", in forza del quale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*¹.

Tale **Tavolo tecnico**, che è stato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2566 del 26 ottobre 2017 e coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea, di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo

¹ Di tale tavolo fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*.

dei contenuti per la tutela dei minori.

Siffatto Piano è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il **codice di coregolamentazione** per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*. Con il predetto codice è istituito un **comitato di monitoraggio** al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'istanza con la quale il minore chiede l'oscuramento o il blocco del sito *internet*, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal predetto tavolo tecnico la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.

Il citato Piano stabilisce, altresì, le **iniziative di informazione e di prevenzione** del fenomeno del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

Peraltro, sempre nell'ambito del predetto Piano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il MIUR e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche **campagne informative** di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del *cyberbullismo*, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Infine, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una **relazione** sugli esiti delle attività svolte dal citato Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*.

4.4 Le misure preventive in ambito scolastico

A sua volta, l'art. 4 della legge in commento delinea le "Linee di orientamento e di prevenzione e il contrasto in ambito scolastico".

Pertanto, il MIUR, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge adotta **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole**² anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

Siffatte Linee di orientamento includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle Linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale proposito, ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua **fra i docenti un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni

² Il MIUR, nell'ottobre 2017, ha emanato le "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*".

e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio³.

Infine, i servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di *cyberbullismo* nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Di rilievo, da ultimo, l'art. 5 della legge, rubricato **"Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero"**, in forza del quale, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di *cyberbullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

³ Da canto loro, gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del *cyberbullismo* e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

In tale prospettiva, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

4.5 Una riflessione

In definitiva, il legislatore ha rifiutato l'ipotesi penale, quale proposta dalla Camera, ed ha accentrato la sua azione, da un lato, sulla possibilità attribuita alla vittima di comportamenti di *cyberbullismo* di chiedere sia l'oscuramento ed il blocco del sito *internet* sia l'ammonimento, da parte del questore, nei confronti del *cyberbullo*, e, dall'altro lato, nel predisporre una serie nutrita di opere di conoscenza e di prevenzione sia a livello nazionale sia, più capillarmente, nell'ambito di ogni istituto scolastico.

Nel merito, tali scelte di politica criminale sono sensate e possono essere condivise, anche se, a mio avviso, soffrono di un **eccesso di burocratizzazione**.

Tuttavia, in tale complesso quadro di azione preventiva, cui sono coinvolti una serie imponente di soggetti, risalta, quasi isolato, quel referente che ogni istituto scolastico deve individuare con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. E, in effetti, ci si chiede quale competenza specifica e quale preparazione dovrebbe avere questo "cireneo", caricato di un compito di tale portata.

Dal punto di vista più strettamente giuridico, non possiamo non evidenziare il riferimento in due distinti articoli, all'art. 594 c.p., da tempo abrogato, il discutibile limite posto al minore degli anni quattordici, ed alcuni dubbi esegetici, come evidenziati, che la norma pone.

A tacer d'altro, tenuto presente il lungo palleggio della norma fra i due rami del Parlamento, il legislatore avrebbe potuto

tratteggiarla con maggiore accuratezza formale.

5. Il c.d. "Codice Rosso": legge 19 luglio 2019, n. 69

5.1. Premessa

I mezzi di comunicazione di massa hanno dato largo spazio ad una recente normativa, subito definita, peraltro anche dagli stessi esponenti politici, come "**Codice Rosso**": invero trattasi della **legge 19 luglio 2019, n. 69**, recante "**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**".

La legge, nei suoi 21 articoli, prevede disposizioni attinenti al diritto penale sostanziale (in particolare al codice penale), al diritto processuale penale (in particolare al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario), e ad altre norme collegate (misure di prevenzione e leggi antimafia, formazione del personale di polizia, indennizzo e sostegno alle vittime del reato, centri antiviolenza ed alcune altre).

In questa sede si vorrà delineare, seppur sommariamente, il *novum* nel **settore strettamente penalistico**, limitandoci a rimarcare come le **disposizioni processuali** siano essenzialmente tese ad imporre una **forte accelerazione**, in *subiecta materia*, sia al procedimento, a partire dalla *notitia criminis*, nonché al seguente processo penale. Invero, pur nell'apprezzamento a titolo di politica criminale, specie tenuto conto della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. I, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, ove il nostro Paese è stato condannato in quanto le autorità italiane non sono tempestivamente intervenute per proteggere una donna e i suoi figli vittime

di violenza domestica perpetrata da parte del marito, avallando di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio di un suo figlio), ora la **critica** che viene mossa a tale innovazione insiste sul fatto che siffatta disciplina applicata ai reati in oggetto richiederebbe un **aumento nell'organico** e nella preparazione della polizia giudiziaria e comporterebbe una conseguente **dilatazione** nella trattazione e nei tempi relativi a tutti gli altri reati.

5.2. Le nuove fattispecie di reato

5.2.1. Art. 387-bis c.p.

L'art. 4 della legge n. 69/2019 introduce nel codice penale l'**art. 387-bis**, rubricato "**Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**", il quale punisce con la **reclusione da sei mesi a tre anni** chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'art. 384-bis del medesimo codice.

In tali fattispecie, il soggetto non ottempera al provvedimento del giudice che gli impone di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non rientrarvi o accedervi senza la debita autorizzazione, ovvero viola la prescrizione del giudice di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi prossimi congiunti che così si vuole tutelare (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.): disposizioni che, previa autorizzazione del pubblico ministero, possono essere emanate dagli ufficiali ed agenti

della polizia giudiziaria in caso di urgenza o in flagranza di determinati, gravi delitti⁴, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa (art. 384-bis c.p.p.).

Prima dell'introduzione di tale sanzione penale, la violazione degli obblighi stabiliti dalle misure cautelari ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. avrebbe comportato solamente la sostituzione con una misura cautelare più severa, mentre nessuna conseguenza avrebbe comportato la violazione dell'ordine ex art. 384-bis c.p.p.

Il che, peraltro, si poneva in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. **Convenzione di Istanbul**, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77), la quale stabilisce all'art. 53 che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione sia "oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive": l'introduzione dell'art. 387-bis c.p. viene dunque a colmare una lacuna legislativa e ad ottemperare ad un obbligo sovranazionale.

5.2.2. Art. 558-bis c.p.

L'art. 7 della legge n. 69/2019 introduce nel codice penale l'**art. 558-bis**, rubricato "**Costrizione o induzione al matrimonio**".

⁴ Il riferimento è alle ipotesi previste dall'art. 282-bis, comma 6, c.p.p., ossia ai delitti previsti dagli artt. 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies¹, 600-septies², 601, 602, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, comma 2, e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

La disposizione sorge da numerosi fatti di cronaca ove giovani minorenni, usualmente immigrate nel nostro Paese, ovvero di seconda generazione, venivano **costrette con la forza o con l'inganno** a contrarre matrimonio con persone della loro nazione d'origine, anche mai conosciute.

La novella norma, pertanto, punisce con la **reclusione da uno a cinque anni** chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, ovvero chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è poi **aumentata** (fino ad un terzo ex art. 64 c.p.) se i fatti sono commessi in danno di un **minore di anni diciotto**, mentre è elevata **da due a sette anni** di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un **minore di anni quattordici**.

Sempre avendo presente fatti realmente accaduti, ove tale coazione avviene quando il soggetto passivo si trova, di solito temporaneamente, all'estero, l'ultimo comma della norma sancisce che le previste disposizioni si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Anche tale norma è stata introdotta in ottemperanza alla citata **Convenzione di Istanbul**, la quale, all'art. 37, impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare la repressione penale delle condotte consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio, ovvero nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero,

diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

5.2.3. Art. 583-quinquies c.p.

L'art. 12, comma 1, della legge n. 69/2019 introduce nel codice penale l'**art. 583-quinquies**, rubricato "**Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso**".

Anche tale disposizione deriva da note vicende della cronaca, ove il reo – in genere respinto o reduce da un rapporto affettivo finito malamente – getta acidi o sostanze chimiche simili sul volto della vittima, deturpandolo gravemente e deformandolo in modo permanente, anche se successivamente "rettificato" mediante molteplici interventi medici, specie di chirurgia plastica⁵.

Pertanto, ora viene punito con la **reclusione da otto a quattordici anni** chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la **deformazione o lo sfregio permanente** del viso. Inoltre, la condanna, effettuata anche in ipotesi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno (cui verosimilmente si accompagneranno, in relazione all'entità della pena, l'interdizione dai pubblici uffici e quella legale).

Si noti che tale fattispecie rientrava, in precedenza, nella previsione dell'art. 583, comma 2, c.p., il quale puniva con

⁵ Molto scalpore nella pubblica opinione hanno suscitato i casi di Lucia Annibali, sfregiata con l'acido da due uomini mandati dall'ex fidanzato della donna (da cui il volume Annibali e Fasano, *Io ci sono. La mia storia di non amore*, Milano, 2014, e l'omonimo film-Tv del 2016) e della modella Gessica Notaro, sfigurata dall'ex partner, cui devono aggiungersi i casi di altre donne, parimenti oggetto di siffatte condotte ritorsive.

la reclusione da sei a dodici anni le lesioni gravissime, fra le quali rientrava, al n. 4, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso: disposizione ora abrogata dal comma 3 del citato art. 12 della legge n. 69/2019.

Il *novum* non consiste solamente nel considerevole aumento della pena edittale, ma l'averlo svincolato, come reato autonomo dalla previsione delle lesioni personali, rende inapplicabile la sua punibilità a titolo di colpa, rimanendo essa sancita, invece, per le lesioni dall'art. 590 c.p., ed inoltre impedisce che la pregressa statuizione come circostanza aggravante, possa farla partecipare al giudizio di bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p.

Inoltre, il comma 2 del predetto art. 12 include la nuova fattispecie delittuosa nell'elencazione di cui all'art. 576, comma 1, n. 5, c.p., per cui la commissione di tale reato in occasione del più grave delitto di **omicidio** comporta la pena dell'**ergastolo**, mentre il comma 4 del medesimo art. 12 inserisce il nuovo reato nell'elencazione dell'art. 585, per cui la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, ed è aumentata fino ad un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577⁶, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive (come spesso è accaduto), ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

⁶ Ambedue gli artt. 576 e 577 c.p. delineano una nutrita serie di circostanze aggravanti previste per il delitto di omicidio. Si rinvia anche, *postea*, all'esposizione della riforma dell'art. 577 c.p.

5.2.4. Art. 612-ter c.p: il c.d. "revenge-porn"

L'art. 10 della legge n. 69/2019 è quello più noto all'opinione pubblica ed ai non giuristi, avendo introdotto il **reato c.d. "revenge-porn"**: traducendo dall'inglese potremmo definirlo come "vendetta pornografica" o "pornografia di vendetta" o con locuzioni simili. Anche tale novella legislativa sorge dalle esigenze della prassi, ove, in genere, veri soggetti diffondevano immagini sessualmente rilevanti di una persona come ritorsione o vendetta nei suoi confronti.

Viene così inserito nel codice penale l'**art. 612-ter**, rubricato "**Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**".

Due le fattispecie incriminatrici e delineate nei primi due commi della norma. Ai sensi del primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessuale esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la **reclusione da uno a sei anni** e con la **multa da euro 5.000 a euro 15.000**.

In breve, il soggetto ha personalmente realizzato le immagini o video ovvero li ha sottratti, ossia procurati *invito domino*, e li ha portati alla conoscenza di terzi – di cui l'uso, da ritenersi casistico esemplificativo e non tassativo dei cinque verbi della dizione – pur essendo **destinati a rimanere privati** (ad esempio in un rapporto a due ovvero ristretti ad un ben preciso numero di persone) e **senza il consenso** della persona rappresentata, ossia alla sua insaputa.

Il secondo comma prevede la medesima pena per chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al

primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate **al fine di recare loro nocumento**. Ed è questo secondo comma, e non il primo, ad identificare il reato conosciuto come “*revenge-porn*”.

Si noti la presenza del **dolo specifico** caratterizzato dalla finalità di “recare nocumento”: una dizione, pertanto, più ampia di quella della vendetta o della ritorsione, anche se comunque ristretta a finalità nocive. Si ricordi che il reato a dolo specifico richiede che tale momento teleologico (finalistico) sia presente nella mente e nell'intenzione del reo per la sussistenza del reato, ma non è affatto necessario che tale finalità sia poi stata raggiunta.

Il terzo comma prevede un'aggravante ad effetto comune (fino ad un terzo, ex art. 64 c.p.), se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Appare ben palese che tale ipotesi sarà presente nella quasi totalità dei casi, come da noti casi concreti.

Il quarto comma, invece, prevede un aggravante ad effetto speciale: la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Infine, il quinto comma dispone che il delitto è punito a querela della persona offesa proposta entro il termine di sei mesi. Peraltro, la remissione della querela può essere soltanto processuale, mentre si procede comunque d'ufficio nei casi aggravati di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Ci si può chiedere come mai l'aggravante del terzo comma non preveda che il fatto sia stato commesso a danno anche di un minore, e non solo di soggetti con inferiorità fisica o psichica (nella cui ipotesi, se del caso, può riscontrarsi il minore) o di una donna in stato di gravidanza. Tuttavia, deve richiamarsi la clausola di riserva con cui inizia l'art. 612-ter “salvo che il fatto costituisca più grave reato”: scontato il riferimento, ad esempio, al più grave reato di estorsione (art. 629 c.p.). E, invero, tale ipotesi sarebbe disciplinata, ove applicabile, dall'art. 600-ter c.p., che punisce il reato di pornografia minorile. Tale riferimento, tuttavia, appare dubbio, in quanto non tutte le ipotesi dell'art. 600-ter prevedono una pena più grave di quella dell'art. 612-ter c.p. e poi perché la Corte di Cassazione ha escluso che la divulgazione delle immagini autoprodotte del minore (il c.d. *sexting*) possa integrare la fattispecie di “distribuzione, diffusione, pubblicizzazione di materiale pedopornografico”. Ne deriverebbe che il delitto di cui all'art. 612-ter c.p. si applicherà solo nella forma semplice e non in quella aggravata nelle ipotesi di pedopornografia non consensuale in ambito minorile: con tutte le perplessità sul piano della politica criminale.

5.3. Gli inasprimenti e le modifiche sanzionatorie

La legge n. 69/2019 non ha solo introdotto i quattro nuovi reati, ma ha operato su fattispecie esistenti, inasprendo e/o modificando il trattamento sanzionatorio. Invero, sono proprio queste le disposizioni più attinenti alla *tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, di cui la rubricazione del “Codice Rosso”.

5.3.1. Gli atti persecutori

La pena per il **delitto di atti persecutori (il c.d. *stalking*)**,

di cui all'art. 612-bis c.p., prevista con la reclusione da sei mesi a cinque anni, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 69/2019 viene elevata con la **reclusione da un anno a sei anni e sei mesi**.

5.3.2. I maltrattamenti contro familiari e conviventi

Il predetto art. 9, comma 2, interviene sull'art. 572 c.p., che punisce il delitto di **maltrattamenti contro familiari e conviventi**.

La pena base di cui al primo comma passa dalla reclusione da due a sei anni alla **reclusione da tre a sette anni**.

Viene introdotto un secondo comma (con il conseguente slittamento di quello successivo), il quale stabilisce che la pena è **umentata fino alla metà** se il fatto è commesso in **presenza** o in **danno** di persona **minore**, di donna in stato di **gravidanza** o di persona con **disabilità** come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Ove i maltrattamenti siano avvenuti in presenza del minore trattasi della c.d. **violenza assistita**, ove il minore non è oggetto della violenza del soggetto maltrattante, che è rivolta verso terzi (ad es.: il padre nei confronti della madre o della convivente), ma spettatore della stessa, con conseguenti risvolti sulla sua psiche e sulla sua personalità in formazione. Due i conseguenti interventi:

- I. viene introdotto un ultimo comma nell'art. 572 c.p., il quale sancisce che il **minore** degli anni diciotto che assiste ai predetti maltrattamenti si considera **persona offesa dal reato**, con i conseguenti diritti sul piano sostanziale e su quello processuale;

- II. posto che la violenza assistita era già prevista come circostanza aggravante comune ad effetti comuni (aumento della pena fino ad un terzo) dall'art. 61, n. 11-*quinqüies* c.p., con esplicito riferimento anche al delitto di cui all'art. 572, l'averlo ora inserito nello stesso art. 572 con l'aumento della pena fino alla metà, ha comportato una riscrittura dell'art. 61, n. 11-*quinqüies*, omettendo tale specifico riferimento, e contemplando l'aggravante della commissione del fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di donna di persona in stato di gravidanza nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale.

5.3.3. I reati in materia sessuale

L'art. 13 del "Codice Rosso" effettua molteplici interventi sui delitti attinenti alla sfera sessuale.

a) Il delitto di violenza sessuale

- La pena del delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* c.p. viene elevato dalla reclusione da cinque a dieci anni alla **reclusione da sei a dodici anni**.
- Le relative **circostanze aggravanti** di cui al successivo art. 609-*ter* c.p., originariamente autonome con la pena da sei a dodici anni, ora coincidendo tale entità con la nuova pena edittale, comportano un aumento (fisso) di un terzo: ossia **da otto a sedici anni**.
- Per quanto concerne l'età del minore vittima del reato, particolarmente severa ed innovatrice la nuova previsione.

Mentre in precedenza se il reato era commesso nei confronti del minore degli anni quattordici la pena era

della reclusione da sei a dodici anni (il previo n. 1), e se tale minore non aveva compiuto i dieci anni la pena era della reclusione da sette a quattordici anni (il previo ultimo comma), ora l'attuale n. 5 prevede la citata aggravante base (aumento di un terzo: *id est* **da otto a sedici anni**) se il reato è commesso nei confronti di un **minore degli anni diciotto**, mentre l'attuale ultimo comma stabilisce che la pena base dell'art. 609-*bis* (ora reclusione da sei a dodici anni) è aumentata della metà (ossia **da nove a diciotto anni**) se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti del **minore di anni quattordici**, mentre la pena è raddoppiata (ossia **da dodici a ventiquattro anni**) se tali fatti sono commessi nei confronti di un **minore degli anni dieci**.

- Il nuovo n. 1 dell'**art. 609-ter c.p.** prevede l'aggravante fino a un terzo (ossia **da otto a sedici anni**) se i fatti sono stati commessi nei confronti di una persona (quindi indipendentemente dall'età) della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore, mentre in precedenza tale fattispecie, di cui al previo n. 5, era prevista solo se i fatti erano commessi nei confronti di un minore degli anni diciotto.

b) Il delitto di atti sessuali con minorenni

L'**art. 609-*quater* c.p.** prevede il delitto di atti sessuali con minorenni, ossia compiuti **senza violenza**, con il soggetto immaturo, ma **consensuale**.

- Viene introdotto il terzo comma, con conseguente scivolamento degli altri, il quale prevede che la pena stabilita dall'art. 609-*bis* (ossia reclusione da sei a dodici anni) è aumentata della metà (ossia **da nove a diciotto anni**) se il compimento degli atti sessuali con

il **minore degli anni quattordici** avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Rimane scontato che se il tutto avviene con il minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni si ricade nel delitto di "**prostituzione minorile**", di cui all'**art. 600-*bis*, comma 2, c.p.**, il quale prevede la pena della reclusione **da uno a sei anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro**.

- Il quarto comma (in origine il terzo) viene modificato nel senso che **non è punibile il minorenne** che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la **differenza di età** tra i soggetti **non è superiore** non più a tre, ma ora **a quattro anni**.

c) Il delitto di violenza sessuale di gruppo

La pena per delitto di violenza sessuale di gruppo, prevista dall'**art. 609-*octies* c.p.**, viene elevata dalla reclusione da sei a dodici anni alla **reclusione da otto a quattordici anni**, mentre a tale reato si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-*ter*. c.p.

5.4. Le aggravanti di cui all'art. 577 c.p.

L'art. **577 c.p.**, rubricato "*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*", prevede la pena dell'**ergastolo** se il delitto di **omicidio**, di cui all'art. 575 c.p., è commesso a danno di una serie di persone con un particolare vincolo di sangue, familiare od affettivo. Ora, a tale elenco viene **aggiunto** anche il **vincolo fra adottante ed adottato**.

Pertanto, il primo comma, al n. 1, deve leggersi nel senso che viene prevista la pena dell'ergastolo se il fatto ipotizzato all'art. 575 è commesso contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenni o contro il

coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva.

Parimenti, il secondo comma è stato modificato nel senso che ora la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Infine, viene introdotto un ultimo comma, in forza del quale le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, ed al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste. Fanno eccezione le circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, n. 1 (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore degli anni diciotto) e 114 c.p. (attenuanti nel concorso di persone nel reato).

5.5. La sospensione condizionale della pena

L'art. 5 della legge n. 69/2019 ha arrecato una modifica all'**art. 165 c.p.** in materia di sospensione condizionale della pena, che stabilisce gli obblighi per il condannato.

In particolare, dopo il quarto comma è stato introdotto un ulteriore comma, in forza del quale, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli

576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del c.p., la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a **specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Peraltro, il secondo comma del predetto art. 5 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, gli oneri derivanti dalla partecipazione ai citati corsi di recupero di cui all'art. 165 c.p. sono **a carico del condannato**.

5.6. Tabella riassuntiva

Può essere utile ed agevole, a questo punto, riassumere in una Tabella quanto sancito dal “Codice Rosso”, esplicitando, per ciascuna fattispecie, la sanzione penale vigente, quale risultato delle modifiche ed innovazioni introdotte dalla legge n. 69/2019, come finora esposte nel dettaglio.

Fattispecie penale
Art. 387-bis c.p. - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Art. 558-bis c.p. - Costrizione o induzione al matrimonio
Art. 583-quinquies c.p. - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso

Pena prevista
Reclusione da sei mesi a tre anni
Reclusione da uno a cinque anni Aumento fino ad un terzo commesso in danno di un minore di anni diciotto Reclusione da due a sette anni se in danno di un minore di anni quattordici
Reclusione da otto a quattordici anni Aumento da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 c.p. Aumento fino ad un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577 c.p., ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite

Fattispecie penale

Art. 612-ter c.p. - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge-porn)

Art. 612-bis c.p. - Atti persecutori (c.d. stalking)

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Art. 609-bis c.p. - Violenza sessuale

Pena prevista

Reclusione **da uno a sei anni** e multa da 5.000 a 15.000 euro

Aumento **fino ad un terzo** per fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se commessi attraverso strumenti informatici o telematici

Aumento **da un terzo alla metà** se per fatti commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza

Reclusione **da un anno a sei anni e sei mesi**

Reclusione **da tre a sette anni**

Aumento **fino alla metà** se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore (**c.d. violenza assistita**), di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità

Reclusione **da sei a dodici anni**

Reclusione **da otto a sedici anni** se con le aggravanti di cui all'art. 609-ter c.p.

Reclusione **da otto a sedici anni** se commesso **dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal tutore**

Reclusione **da otto a sedici anni** se commesso nei confronti di un **minore degli anni diciotto**

Reclusione **da nove a diciotto anni** se commesso nei confronti del **minore di anni quattordici**

Reclusione **da dodici a ventiquattro anni** se commesso nei confronti del **minore di anni dieci**

Fattispecie penale

Art. 609-quater c.p. - Atti sessuali con minorenni

Art. 609-octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo

Art. 577 c.p. - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Pena prevista

Reclusione **da sei a dodici anni** se il minore non ha compiuto i **quattordici anni** ovvero se non ha compiuto i **sedici anni** quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona di cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, relazione di convivenza

Reclusione **da tre a sei anni** se le sopracitate categorie compiono atti sessuali con persona che **ha compiuto i sedici anni** con l'**abuso di poteri** connessi alla loro posizione

Non è punibile il minorenni che compie atti sessuali con un minorenni che abbia compiuto gli **anni tredici**, se la **differenza di età** tra i soggetti non è superiore a **quattro anni**

Reclusione **da otto a quattordici anni**

Pena **dell'ergastolo** se l'**omicidio** è commesso contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva

Reclusione **da ventiquattro a trenta anni**, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta

Fattispecie penale

Art. 165 c.p. - Sospensione condizionale della pena

5.7. Una riflessione

Nell'insieme, come si è avuto modo di delineare, alcune nuove norme incriminatrici sono state introdotte su stimolo di Convenzioni e pronunce sovranazionali, mentre altre sorgono per punire più severamente ed in dettaglio fattispecie che derivano da casi eclatanti della prassi, così come il generale inasprimento sanzionatorio volendo forse sopire inquietudini nella pubblica opinione, rischia di trasformarsi in **norme-manifesto**, con una funzione meramente deterrente.

Solo una futura, attenta rilevazione della loro incidenza sui fenomeni criminosi che intendono ostacolare e sulla effettiva tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, potrà dare una chiara risposta a tale primaria valutazione.

Pena prevista

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del c.p., la sospensione condizionale della pena è comunque **subordinata** alla partecipazione a **specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati

Gli **oneri** derivanti alla partecipazione ai citati corsi di recupero sono **a carico del condannato**

Siffatto intervento, peraltro, non può limitarsi al solo profilo penale, senza prescindere da quello della **prevenzione**, sociale prima che criminale, il cui costo in termini di **formazione** di tutti gli attori di tale complesso fenomeno (rei e vittime, personale di polizia e penitenziario, dei centri di assistenza, assistenti sociali e rieducatori, e via dicendo) non potrà mai conciliarsi con postulate riforme caratterizzate dalla invarianza finanziaria.

6. Conclusioni

Dal complesso della recente normativa su bullismo, *cyberbullismo* ed infanzia violata – quali la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”,

e la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*” (il c.d. “Codice Rosso”) è possibile trarre alcune considerazioni e riconoscere alcune **linee di tendenza**.

Per quanto concerne il **bullismo** non sussiste una previsione normativa specifica, dovendo le varie attività ricondursi, se del caso, alle fattispecie penali esistenti (sia pure nel contesto della responsabilità penale minorile) ed a quelle civili, che possono estendersi anche a genitori, educatori e strutture scolastiche, ove riscontrabile il relativo danno risarcibile.

Diverso il discorso del **cyberbullismo**. La legge n. 71 del 2017 ha introdotto la possibilità dell’oscuramento del sito (vuoi da parte del gestore vuoi da parte del Garante della *privacy*) assieme all’ipotesi dell’ammonimento da parte del Questore. A tale previsione si accompagna una nutrita serie di attività di prevenzione sia nel contesto nazionale sia in quello scolastico dettagliato.

La legge n. 69 del 2019 prende le mosse da casi della cronaca che hanno scosso la pubblica opinione, introducendo lo specifico reato di sfregio (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso), quello di costrizione o induzione al matrimonio, aggravato se verso minori, quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e quello di *revenge-porn* (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

La stessa normativa ha aumentato, ed in maniera considerevole, le pene già previste per il reato di *stalking* (atti

persecutori) e maltrattamenti contro familiari e conviventi, notevolmente aggravato se commesso in presenza di minori (la c.d. **violenza assistita**), considerando, peraltro, il minore come soggetto passivo del reato.

Pesanti aggravamenti in relazione ai **reati sessuali**, specie se commessi **nei confronti di minori**, secondo la varia casistica (violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo).

Si noti che varie fattispecie, in particolar modo se aggravate, contemplanò il reato commesso da persona che abbia con la vittima un **particolare rapporto personale**, donde una maggiore riprovazione (anche considerando che esso abbia facilitato la commissione del crimine). Così, con l’andare del tempo, la previsione del rapporto genitoriale, ovvero con ascendente o discendente, nonché quello di coniugio, è andato via via allargandosi alla unione civile (anche fra persone dello stesso sesso), al rapporto derivante da adozione, alla convivenza, alla relazione affettiva e financo quando queste ultime siano cessate: un *trend* normativo di particolare rilievo e significato politico-sociale.

Certo il generale inasprimento delle pene sembra collocarsi nell’ambito delle norme-manifesto, destinate soprattutto a sopire **istanze emozionali della pubblica opinione** più che a porsi come efficace deterrente nei confronti dei possibili autori di tali delitti.

Accanto a queste rimane, invece, la stringente necessità di una **vasta opera di informazione e di prevenzione**, rivolta a minori, genitori, insegnanti, educatori, dirigenti di istituzioni scolastiche e via dicendo, alla cui attuazione sono chiamati, nelle diverse identità e competenze, gli organismi istituzionali.

LINGUAGGIO DELL'ODIO E CULTURA DEL DIALOGO

di Rosi Toffano

*Vicepresidente della Commissione regionale
per le pari opportunità tra uomo e donna del
Friuli Venezia Giulia*

I temi del linguaggio, delle modalità di comunicazione, della capacità di ascolto, rappresentano l'identità stessa di una società democratica e più che mai investono i giovani e i giovanissimi.

Durante il periodo della loro crescita e formazione vanno infatti delineandosi i riferimenti, i principi, i limiti a cui ispirarsi per il resto della loro vita.

In questa sede dobbiamo svolgere qualche sintetica considerazione su quanto incida il linguaggio sulla formazione e sui comportamenti dei più giovani e quanto esso possa essere culturalmente condizionante.

È una questione, quella che affrontiamo, che più che mai merita attenzione in un'epoca in cui per molti aspetti si è rivoluzionato il modo di comunicare e di interagire, ciò in particolare grazie (o per colpa) all'utilizzo dei *social* e di ogni mezzo di comunicazione rapido e a distanza, come *sms*, *WhatsApp*, *chat*.

Obiettivamente va osservato come tali mezzi da un lato favoriscano la "globalizzazione" della comunicazione, dall'altro finiscano per lo spersonalizzare e omologare, fino a rendere semplicistica, la stessa.

Consideriamo il sistema dei "messaggini" vari e scopriamo come, in qualche modo, si sia tornati per così dire all'uso dei pittogrammi, come faceva l'uomo primitivo: oggi si usano spesso segni, grafiche, simboli, in luogo delle parole.

È questo certamente un primo segnale della semplificazione del linguaggio comunicativo, il che peraltro resta ancora e di per sé una osservazione neutra.

Meno neutra quando ci si domandi quale sia l'interpretazione culturale, emotiva, espressiva, che si tende a dare, specie da

parte dei più giovani, a questa semplificazione e a questi strumenti globali o di massa.

È evidente che semplificare e personalizzare il modo di interagire, finisce con il condurre a delle scelte di stile, che da una parte derivano dalla propria “educazione” e dalla idea stessa che si ha di dialogo, dall'altra conduce a una sorta di emulazione espositiva generale, che tende a costituire a sua volta uno strumento condizionante la forma di educazione, o diseducazione, che pensar si voglia.

I due aspetti sono strettamente collegati tra loro, una idea di dialogo fondata sul rispetto del contraddittorio e delle opinioni altrui, porterà a linguaggi “equilibrati”, non aggressivi, alla disponibilità a cambiare la propria posizione in tutto o in parte, l'idea opposta porterà inevitabilmente a un linguaggio aggressivo, tendente a imporre la propria opinione con la violenza, a confronti privi di ogni connotazione dialettica, insomma al linguaggio dell'odio.

L'approccio “democratico” al dialogo determina lo sforzo di convincere chi si ha di fronte con argomentazioni di sostanza e di rispetto dell'altro, il diverso e opposto approccio non include alcuno sforzo per convincere, ma solo la necessità di imporsi con la forza, con gli *slogan* privi di contenuti ragionati, con la delegittimazione di chi la pensa diversamente.

Quanto sopra si cala poi nel sistema dei *social*, più che mai terreno fertile per le nuove generazioni, che con questi strumenti nascono e crescono e che addirittura hanno scarse occasioni di “frequentarne” altri.

I *social* si prestano a ogni scorribanda espressiva, sono praterie senza confini, percorribili ovunque e da chiunque, senza la necessità di guardare negli occhi nessuno. Diventano

quindi zona franca, laddove si corre il rischio di smarrire ogni limite, si rischia cioè di considerare l'offesa, il linguaggio d'odio, semplicemente un modo di esprimersi come un altro. Chi siede alla tastiera può aggredire, delegittimare, odiare, senza che ciò sia avvertito come un disvalore, ma anzi in alcuni casi come il modo espressivo, unico e necessario, che quel particolare strumento richiede.

Come detto ci troviamo di fronte a un fenomeno culturale che può essere condizionato dai valori insegnatici, ma può indurre anche e viceversa ad acquisire riferimenti valoriali sbagliati.

Superfluo osservare come il ruolo delle famiglie e del sistema educativo in generale sia decisivo, più che mai se consideriamo che il tempo ci condurrà sempre più verso generazioni che guarderanno con curiosità una vecchia penna a sfera, esattamente come in molti guardano ormai al pennino e calamaio. La comunicazione e la scrittura saranno sempre più “informatizzate”, assai difficili da imbrigliare con leggi e norme statali, anche di natura penale, o con complessi algoritmi in grado di selezionare e eliminare le espressioni di odio. Anche perché l'odio, il rifiuto, il razzismo, possono sì essere espressi in maniera diretta, ma ben possono esserlo, e forse più pericolosamente, in modi più sofisticati, con allusioni e *fake news* per esempio.

Così come va seriamente considerata la spinta alla emulazione che i media, e più che mai i *social*, possono produrre.

I media tradizionali sono, tutto sommato, normativamente, nonché deontologicamente, gestibili, ciò quanto a immagini, audio, modo di porre le notizie, seppure siano stati proprio i media tradizionali a scoprire la capacità dello scontro, (e non confronto), dialettico di fare *audience*.

Il *social* no, ognuno può “autoprodurre” e mettere in circolazione immagini e messaggi senza possibilità di gestione, se non tardiva e a diffusione del “prodotto” comunque avvenuta e difficilmente ineliminabile del tutto.

Possiamo immaginare quanto possa incidere sulla spinta alla emulazione il video di ragazzini che compiono per esempio atti pericolosi come saltare fra tetti o sdraiarsi sui binari o altre stupide sfide del genere, così come senza dubbio sono idonei a spingere, fra l’altro, a replicare atti di bullismo.

Né dobbiamo escludere dalla sfera della emulazione i comportamenti dei c.d. adulti, che spesso hanno anche responsabilità pubbliche, e la mente va a un modo di ricercare il consenso popolare con un linguaggio spesso troppo disinvolto, con l’unico scopo di delegittimare l’avversario di turno.

Allora tutto conduce a un unico rimedio, la riscoperta del corretto modo di dialogare e di confrontarsi, ovvero la necessità di motivare le proprie conclusioni, l’idea che dall’ascolto dell’altro comunque possa trarsi arricchimento, il valore della capacità di esprimersi per ragionamenti, la consapevolezza che il rispetto per chi la pensa diversamente sia fondante una democrazia e sia garanzia prima di tutto per sé stessi.

Quando si inizia a limitare i diritti di alcuno, e non certo per ultimo quello a pensarla in maniera diversa, allora si inizia a mettere in discussione l’idea di una società democratica e solidale.

Quanto appena sopra ci porta peraltro ai principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione, che tendono a costruire una democrazia fondata sulle proprie

libertà, sul rispetto delle libertà altrui, sulla solidarietà.

Ecco per quale motivo la cultura corretta del dialogare è in realtà un tassello fondante una società evoluta, ed ecco perché l’insegnamento e la spiegazione dei principi costituzionali resta un patrimonio su cui investire come genitori e educatori, come politici, come istituzioni, come soggetti impegnati nel sociale.

Non scordiamoci mai, e insegniamo ai giovani, che per cancellare un diritto basta un tratto di penna.

LUCI E OMBRE NELLA COMUNICAZIONE: IL *CYBERBULLISMO*

di Antonella Eloisa Gatta

Vicepresidente del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia

La tecnologia è entrata nella nostra quotidianità, offrendo notevoli opportunità, cambiando abitudini e comportamenti, introducendo nuove modalità di comunicazione e di socializzazione.

Negli anni è stato inevitabile che queste innovazioni abbiano attratto soprattutto i giovani che, nati immersi in un'epoca di sviluppo tecnologico frenetico, hanno fatto proprio quanto di nuovo veniva offerto, ma hanno anche mostrato di saper integrare le opportunità offerte dal *web*, trasformando i nuovi media in una estensione naturale del loro mondo sociale e relazionale.

La definizione della attuale generazione come “generazione digitale”, che indica i nati e cresciuti con la tecnologia digitale, illumina sul fatto che la familiarizzazione con le nuove tecnologie avviene spesso molto precocemente, sin dai primi anni del bambino.

L’*“Atlante annuale dell’infanzia a rischio”*, edito dal 2016 dalla Treccani, (nato dal lavoro di *Save The Children* Italia), ha analizzato il tessuto sociale giovanile, riportando dati relativi alla popolazione italiana minorile: nel 2015 più di un minore su tre navigava ogni giorno su *internet* (38,6%). In un campione di mille giovani di età compresa tra i dodici e i diciassette anni risulta che la quasi totalità, il 95%, ha un profilo su almeno un *social network*. L’età media del possesso del primo *smartphone* si è abbassata dal 2001 anno dopo anno, fino a raggiungere nel 2017 gli undici anni.

Internet e le sue estensioni “sociali”, di conseguenza, si sono imposti come una delle tecnologie più utilizzate da bambini e adolescenti, soddisfacendo importanti esigenze tipiche dell’età evolutiva: tra le altre, quella di informarsi, apprendere, esprimersi, comunicare, socializzare, giocare e divertirsi.

La comunicazione attraverso *internet* abbatte ogni frontiera geografica e fisica, esclude le intermediazioni, consente di comunicare direttamente con chiunque e dovunque, non solo in forma scritta, ma anche con suoni e immagini.

L'apertura, dunque, rappresenta un nuovo spazio di libertà, ma impone *de facto* anche l'assunzione di nuove responsabilità: questo "entusiasmo tecnologico" che appartiene ai giovani non ha tardato a mostrare il suo lato oscuro, che richiama gli adulti (più impacciati nell'approccio) ad un ruolo di guida per proteggere i ragazzi da se stessi e da rischi evitabili.

Se da un lato, infatti, può costituire uno straordinario strumento di crescita e di diffusione della conoscenza e di comunicazione, dall'altro, se non opportunamente utilizzato, può trasformarsi in un luogo di discriminazione, di sopraffazione e di violenza.

Con la diffusione dei *social*, nasce la fattispecie informatica del bullismo, infatti il *cyberbullismo*, può essere definito come l'azione del bullo attraverso la rete.

Una prima definizione del *cyberbullying* è stata formulata nel 2002 dal canadese Bill Belsey: "Il *Cyberbullying* implica l'utilizzo di informazioni e comunicazioni tecnologiche a sostegno di un comportamento deliberatamente ripetitivo e ostile da parte di un individuo o di un gruppo di individui che intende danneggiare gli altri".

Analizzando il fenomeno, alle caratteristiche abituali del bullismo (intenzionalità, rapporto sbilanciato bullo/vittima, spettatori impassibili) se ne aggiungono alcune e altre cambiano.

Un aspetto assume particolare importanza, aspetto che differenzia il *cyberbullismo* dal bullismo tradizionale e che

consiste nella natura indiretta delle prepotenze attuate in rete: non c'è un contatto faccia a faccia tra vittima e aggressore nel momento in cui gli oltraggi vengono compiuti.

Considerate le caratteristiche della comunicazione virtuale, per poter definire un atto di bullismo elettronico va valutato un secondo aspetto di non minore importanza, quale la persistenza nel tempo dell'atto. Infatti, anche una singola offesa divulgata a molte persone attraverso *internet* o telefoni cellulari può arrecare danno alla vittima, potendo raggiungere una platea ampia di persone contemporaneamente ed essere condivisa ipoteticamente in modo illimitato, ampliando notevolmente la gravità e la natura dell'attacco.

In sintesi le caratteristiche di differenziazione del *cyberbullismo* dal bullismo si possono così individuare:

1. la ripetitività non è più necessaria: qualunque cosa entri nella rete lì rimane per sempre e basta in realtà un solo attacco (la pubblicazione di un *post*, la diffusione di una foto o di un video) perché si crei un effetto a catena e l'oggetto dell'aggressione diventi una vittima pubblica di fronte ad un pubblico sconfinato;
2. oltre che asimmetrica, la relazione tra cyberbullo e vittima diventa asincrona, cioè non avviene nello stesso tempo: il bullo in classe spintono fisicamente, il *cyberbullo* lancia il suo attacco indipendentemente dal fatto che la vittima sia *online* o meno e così il potenziale pubblico;
3. il cyberbullo rimane spesso anonimo, non mostra la sua faccia, il che lo rende spesso più audace, mentre

l'anonimato provoca nella vittima un terribile senso di frustrazione;

4. il cyberbullismo non conosce né fasce orarie, né spazio fisico: è sia a-territoriale che a-temporale;
5. non esiste in rete una violenza fisica, ma solo psicologica, i cui effetti sono altrettanto devastanti.

Nell'ottica di disciplinare questo contesto è intervenuta di recente la legge n. 71/2017 recante *“Disposizioni a tutela dei minorenni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*, la cui finalità essenzialmente educativa e preventiva, è esplicitata nell'art. 1 nel quale si legge che essa: *“... si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minorenni coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”*.

Il legislatore ha anche fornito una definizione del fenomeno qualificandolo come: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minorenne il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minorenne o un gruppo di minorenni ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Sul piano del contrasto al fenomeno, di assoluto interesse

è la previsione (art. 2) di una procedura attraverso la quale il minorenne ultraquattordicenne o la famiglia dello stesso possono inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minorenne, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali. Nel caso di inadempimento, entro le 24 ore, è possibile formulare la medesima istanza direttamente al Garante per la protezione dei dati personali affinché agisca, entro i termini previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (quarantotto ore dal ricevimento dell'istanza).

Il tema del *cyberbullismo*, costituisce un fenomeno *borderline* tra devianza giovanile e psicologia dei gruppi, che rappresenta ed esprime, con grande enfasi, il carattere di complessità e problematicità assunto dal rapporto attuale tra bambini, ragazzi e tecnologia.

È un fenomeno recente che si manifesta ogni qualvolta dei minorenni utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei.

Dall'analisi di molti casi di “bullismo” si evidenzia come alla base delle condotte che integrano anche ipotesi di reati contro la persona (atti persecutori, violenza privata, estorsione, diffamazioni, sostituzione di persona, diffusione di materiale pedopornografico, etc.) posti in essere da minorenni su *internet*, ci sia spesso una conoscenza “reale” nata dalla condivisione della realtà scolastica, sportiva o ricreativa in genere.

Si intende cioè evidenziare come le persecuzioni, gli insulti, i dispetti nascano nella vita reale, all'interno di dinamiche

di socializzazione tipiche di una fase evolutiva assai effervescente e mutevole, ma producono effetti importanti per gli autori da un punto di vista giuridico e notevolmente dolorosi per le vittime da un punto di vista psicologico.

Il fenomeno, purtroppo, è in continua evoluzione: le nuove tecnologie a disposizione, *internet* o *smartphone*, sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi; da qui la necessità, per disporre di un quadro preciso del fenomeno, di monitorare il *cyberbullismo* che prende forma anche nell'invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite *sms*, *e-mail*, diffuse in *chat* o sui *social network*, allo scopo di molestare una persona per un periodo più o meno lungo.

Per comprendere meglio il contesto entro cui i soprusi accadono anche nello spazio virtuale dei media digitali, è necessario sottolineare che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra ragazzi e adolescenti sono attualmente economicamente accessibili e molto diffuse.

Quella attuale è, infatti, la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l'essere connessi in rete rappresenta un dato di fatto, un'esperienza connaturata alla quotidianità, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza: nel 2019, l'87,3% dei ragazzi tra 11 e 17 anni utilizza quotidianamente il telefono cellulare. Tre quarti dei ragazzi in quella stessa fascia di età naviga in *internet* tutti i giorni. Questa quota è cresciuta molto rapidamente passando dal 56,2 al 75,0% nell'arco di un quadriennio. Le più frequenti utilizzatrici del cellulare e della rete sono le ragazze, l'88,6% delle quali usa il cellulare quotidianamente e il 75,8% accede a *internet* tutti i giorni. L'accesso ad *internet*

è fortemente trainato dalla diffusione degli *smartphone*. Soltanto il 25,2% dei ragazzi, infatti, usa il *computer* tutti i giorni per navigare in rete e questa quota è in forte calo rispetto al 40,5% del 2014.

Il *cyberbullismo* ha colpito il 22,2% di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9% dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte al mese). La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a *internet* probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Tra le 11-17enni si registra, infatti, una quota più elevata di vittime: il 7,1% delle ragazze che si collegano ad *internet* o dispongono di un telefono cellulare sono state oggetto di vessazioni continue tramite *internet* o telefono cellulare, contro il 4,6% dei ragazzi.

Tali dati sono frutto dello studio dell'Istituto Nazionale di Statistica, denominato "*Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti*", depositati il primo giugno 2020 alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Gli interventi di promozione e di partecipazione diventano anche un elemento di prevenzione per le possibili vittime: la potenziale vittima, infatti, talvolta si espone, inconsapevolmente, a situazioni pericolose in quanto non sufficientemente informata sui rischi che ci sono in rete, dove si commettono reati proprio come nella realtà.

Sicuramente la comunicazione ha un ruolo fondamentale nell'accompagnare i giovani e le loro famiglie in un territorio spesso sconosciuto.

La "personalizzazione" della rete nei titoli dei giornali o nelle varie narrazioni comunicative è fuorviante: la rete che odia, la

rete che insulta, la rete che aggredisce, la rete che uccide è una comunicazione sbagliata, che identifica la rete come una entità astratta, come l'interconnessione di persone.

In primo luogo perché restituisce una immagine negativa del *web* e dei *social*, lasciando passare più o meno implicitamente, l'idea che la rete sia il male, senza ricordare che *internet* è un mezzo che offre un potenziale enorme, purché se ne faccia un uso corretto.

In secondo luogo, perché questa forma di personalizzazione contribuisce a deresponsabilizzare gli utenti e fa passare il messaggio che il *web* abbia persino dei sentimenti.

Invece la rete non odia, non insulta e non diffama. A odiare, sono i suoi utenti, persone in carne ed ossa, che attraverso *internet* danno sfogo al peggio di sé.

I *social network* sono fatti di persone e mettono al centro le persone. E, pertanto, il problema non è rappresentato dalla rete, ma dagli individui. In fondo, non è il *web* che odia, che insulta, che infierisce. A odiare sono gli utenti che lo popolano.

Il ruolo dell'educazione nella comunicazione è il punto dal quale partire per una piena tutela del minore nell'ambiente digitale, verso un utilizzo più critico, riflessivo e creativo di tali strumenti che sostenga la crescita di bambini e ragazzi.

Oggi più che mai la famiglia, le istituzioni, le varie agenzie educative e le organizzazioni che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno la responsabilità di far sperimentare alle nuove generazioni una dimensione di cittadinanza in cui esercitare "consapevolmente" libertà, responsabilità e democrazia.

Come si considera normale e scontato insegnare ad un bambino a camminare aiutandolo a muovere i primi passi

in una situazione sicura, altrettanto si dovrebbe prevedere per i minorenni che compiono "i primi passi" nell'ambiente digitale, insegnando loro le luci e le ombre di questo nuovo modo di comunicazione.

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ COME FONDAMENTO DELL'EDUCAZIONE DEL MINORE

di Michele Penta

*Coordinatore dell'Osservatorio regionale
antimafia del Friuli Venezia Giulia*

Tra i compiti affidati all'Osservatorio Regionale Antimafia, istituito con Legge Regionale 9 giugno 2017, n. 21, vi è quello di contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, sostenendo le iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine, nonché di favorire, all'interno di percorsi di cittadinanza attiva e responsabile, la messa in rete delle attività di ricerca, informazione e comunicazione concernenti il rischio di infiltrazione o radicamento della criminalità organizzata e di stampo mafioso, utili per documentare le iniziative di contrasto e i risultati conseguiti. L'Organismo, nella convinzione che il rapporto con le nuove generazioni rappresenti un'azione indispensabile a fondamento dell'educazione dei minori, ha sviluppato, in poco più di due anni di attività, una serie di programmi e progetti finalizzati a promuovere la cultura della legalità presso le scuole di ogni ordine e grado, al fine di coinvolgere giovani e giovanissimi nell'educazione alla legalità, formandoli alla cultura del rispetto delle regole e radicando in essi i principi fondamentali dei diritti della persona.

Nella definizione della circolare del Ministero dell'Istruzione nr. 302 del 1993, "educare alla legalità" significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civici. Si tratta di una cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni; consente l'acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati di pari dignità; aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche; sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possono considerarsi come

acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta acquisite, protette. L'educazione alla legalità si pone non soltanto come premessa culturale indispensabile, ma anche come sostegno operativo quotidiano, poiché soltanto se l'azione di lotta sarà radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei giovani essa potrà acquisire caratteristiche di duratura efficacia, di programmata risposta all'incalzare temibile del fenomeno criminale.

In sostanza, educare alla legalità vuol dire prima di tutto praticarla; le regole non vanno percepite come puri obblighi, bensì vissute con consapevole partecipazione.

Per affermare il valore della cultura della legalità occorre promuovere il concetto di cittadinanza fondato sui principi essenziali dei diritti e dei doveri, sul rispetto degli altri, delle regole e delle leggi.

Il principio di legalità in democrazia si presenta come lo strumento più efficace di prevenzione dai rischi che minacciano la pacifica convivenza.

L'educazione alla legalità tende a facilitare la partecipazione responsabile alla vita sociale, sviluppando la percezione del diritto come espressione del patto sociale, valorizzando la nozione di interesse comune.

L'esigenza di educare alla legalità nacque nel contesto storico dei primi anni Novanta, in seguito a gravissimi eventi, quali le stragi di Capaci e di via D'Amelio e gli attentati di Milano, Firenze e Roma.

Si avvertì in quel periodo storico assai forte la minaccia al sistema democratico del Paese e l'onda emotiva che ne seguì condusse ad un proliferare di iniziative della società civile che indussero a un nuovo impulso nella promozione della cultura

democratica quale mezzo di contrasto a fenomeni come quello mafioso, permeati dalla cultura della prevaricazione e della violenza.

Fu così che, nel 1993, il Ministero dell'Istruzione diramò la ricordata circolare n. 302, che introdusse l'educazione alla legalità tesa a valorizzare il ruolo della scuola nella comunità civile.

In tale circolare si afferma, altresì, che "la lotta alla mafia rappresenta oltre che un'occasione specifica di traduzione in termini concreti dell'educazione alla legalità, anche una verifica operativa di un processo formativo, che è destinato a creare in tutti i cittadini una forte cultura civile e ad inserire nel circuito democratico persone sempre più coscienti dell'importanza che, per la vita del Paese, rivestono la correttezza dei rapporti giuridici, la salvaguardia dei diritti individuali, il rifiuto di qualsiasi forma di contiguità tra società di diritto e società della sopraffazione".

Nel contesto viene anche richiamata l'esigenza che per rispondere al carattere organizzato della criminalità occorre sviluppare un'azione altrettanto organica e continuativa, un impegno assunto da tutti su tutti i fronti, con decisione e responsabilità.

Nel corso degli anni, si è poi registrata una evoluzione sotto il profilo metodologico, privilegiando lo sviluppo di attività che prevedono il pieno coinvolgimento attivo dei ragazzi nell'attuazione di pratiche democratiche nel quotidiano e nelle relazioni interpersonali.

Pertanto, oltre ai tradizionali incontri con esperti, si registrano, sempre più frequenti, attività di ricerca sul territorio, laboratori tematici e forme di partecipazione attiva

alla vita culturale e politica del territorio.

L'espansione del fenomeno della criminalità organizzata su tutto il territorio nazionale rappresenta oggi una vera e propria emergenza, di fronte alla quale i giovani non possono essere spettatori passivi, ma i protagonisti della legalità del futuro.

“Parlate di mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”. Questa frase pronunciata da Paolo Borsellino evidenzia l'importanza e la necessità di informare e formare i ragazzi nelle scuole, attraverso percorsi mirati in base al loro grado di istruzione.

È indispensabile che i giovani siano avvicinati sin da piccoli alla legalità, facendo sì che questo tema diventi una vera e propria necessità didattica.

La conoscenza è la più grande nemica della mafia, in quanto determina la perdita di consenso, vero e proprio fondamento della cultura mafiosa. Ecco perché il mezzo da utilizzare è la scuola con percorsi, iniziative, incontri a tema, non soltanto nella giornata della legalità o per commemorare le stragi di mafia, ma in un continuo lavoro sinergico tra docenti, operatori delle forze dell'ordine e formatori.

La scuola insegna il senso civico e il rispetto degli altri, puntando sempre sulla qualità della vita di tutti e, proprio in base a tale assunto, il magistrato Antonino Caponnetto affermò che “la mafia ha più paura della scuola che della giustizia”.

Così come più volte ribadito da don Luigi Ciotti, fondatore dell'Associazione “Libera”, legalità significa giustizia, libertà, rispetto, uguaglianza e coraggio.

“Occorre insegnare ai ragazzi ad essere gli adulti di domani in grado di rispettare il prossimo, capaci di esprimere le proprie

opinioni liberamente, avendo il coraggio di reagire di fronte alle ingiustizie e alla illegalità”.

La lotta alla mafia passa soprattutto dall'istruzione, ecco perché la cultura di base deve essere sempre accompagnata dalla cultura dell'antimafia.

Nell'affrontare il concetto di legalità si deve tener ben presente che l'obiettivo finale è quello di formare giovani in grado di assumersi responsabilità e di esercitare in modo corretto le prerogative della cittadinanza attiva, rispettando le regole e le istituzioni, facendo sì che essi acquisiscano le nozioni di base necessarie per conoscere l'organizzazione dello Stato, per comprendere correttamente i significati dei concetti di legalità e responsabilità e di apprezzare i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Essendo il tema della legalità assai delicato e complesso, uno degli aspetti da affrontare preliminarmente è quello del linguaggio e del metodo da utilizzare in particolare con i più giovani. È stato, infatti, in vari ambiti evidenziato, da eminenti studiosi della materia, come tra le principali difficoltà riscontrate nel rapporto formativo con i ragazzi vi sia quella del linguaggio e della terminologia da utilizzare.

Amedeo Pazzanese, in un articolo intitolato “Giovani e legalità” ha evidenziato “come nell'ambito di un discorso più o meno complesso, divulgativo o espositivo, l'utilizzo di termini giuridici o eccessivamente tecnici, generi spesso una reazione di generale distrazione, mentre esprimere un concetto utilizzando i termini maggiormente utilizzati dai giovani e a loro più vicini e conoscibili, permette di mantenere viva l'attenzione dell'uditorio, presupposto imprescindibile per poi sperare di riuscire a rendere critico ed interattivo l'incontro”.

Nell'affrontare la problematica del linguaggio da utilizzare è necessario, quindi, attribuire un significato preciso alla parola legalità, compito oggi non certamente agevole per il notevole uso disinvolto e spesso distorto di tale termine.

Ecco allora che secondo il Pazzanese “una possibile chiave per introdurre e far metabolizzare ai giovani il concetto di ciò che è conforme alla legge e ciò che invece è contrario, è il rimarcare loro la differenza tra giusto e sbagliato, spiegandogli fin dove si può spingere la loro libertà senza che ciò rischi di limitare o condizionare la libertà degli altri individui che con loro si trovano ad entrare in contatto. Tale approccio metodologico può anche agevolare gli stessi giovani a comprendere meglio le regole della civile convivenza nel gruppo e nella collettività, oltre ad imprimere con maggiore efficacia i principi fondamentali dell'educazione”.

La finalità da raggiungere è sostanzialmente quella di fornire gli strumenti essenziali che consentano anche ai più giovani di iniziare a comportarsi nel rispetto dei principi più elementari della legalità, preparandoli, attraverso l'educazione al rispetto delle regole, alla cultura del rispetto delle leggi.

Ma per spiegare compiutamente il significato della parola legalità ai giovani non può seguirsi il metodo del tecnicismo o del linguaggio giuridico, bensì accostare tale termine a quello di regola.

Del resto le leggi altro non sono che la codificazione delle regole.

Insegnare la legalità ai giovani “vuol dire far loro condividere l'importanza del rispetto delle regole che a sua volta, considerata la fascia d'età, si concretizza nel rispetto delle figure di riferimento, dei propri doveri, delle norme del vivere quotidiano, dei soggetti più deboli e, più in generale, nella

capacità di crescere e relazionarsi con gli altri secondo una precisa etica comportamentale”.

Educare i bambini e i ragazzi alla cultura della legalità è fondamentale per sviluppare in loro il senso di cittadinanza attiva e consapevole, il senso di giustizia e il rispetto delle leggi.

Solo così, secondo l'avvocato e criminologa, Eleonora Nocito, “essi acquisiranno una coscienza civile e sociale di se stessi, imparando a crescere e rapportarsi quotidianamente e serenamente nei confronti delle Istituzioni, sviluppando anche un sano senso critico. Legale vuol dire conforme alla legge, ma il concetto di legalità è qualcosa di più profondo perché permette di comprendere quali siano i nostri diritti e i nostri doveri e quindi gli strumenti per farli rispettare. Legalità è un sentimento culturale che tutti dovrebbero sentire. Sentire la legalità vuol dire comprendere il valore della giustizia intesa come qualcosa di assolutamente concreto che deve permeare il vivere comune”.

BULLISMO E DIRITTI FONDAMENTALI

di Giuseppe Campeis

per il Difensore Civico del Friuli Venezia Giulia

In difetto di una specifica previsione normativa che reprima e sanzioni il fenomeno del bullismo (una cui definizione si può trarre dalla legge n. 71/ 2017 sia pur relativa ad una particolare ipotesi) soccorrono di volta in volta diverse previsioni generali del codice penale (ad es. percosse o lesione personale - art. 581 e 582, minaccia - art. 612, atti persecutori - art. 612 *bis*, ingiuria o diffamazione - art. 594 e 595, furto - art. 624, o danneggiamento di cose - art. 635, molestia o disturbo - art. 660, stupro - art. 609, interferenze illecite nella vita privata - art. 615 *bis*). Non sempre però è data reazione adeguata dell'ordinamento ai variegati comportamenti di autori criminali, definibili come bulli (da *to bull* - usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire).

La giurisprudenza ha tentato, dove possibile, di inquadrare negli atti persecutori le condotte di prevaricazione del bullo; ad esempio, colla sentenza n. 28623 del 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integravano pienamente il reato di atti persecutori previsto e punito dall'art. 612 *bis* c.p., essendo sufficiente ai fini della compiuta integrazione dell'evento del reato, la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ove ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato.

Da un punto di vista più generale si rileva che se per bullismo si intendono comportamenti prepotenti ed aggressivi, sistematici, violenti fisicamente e psichicamente, oppressivi e vessatori, ripetuti nel tempo, omofobici o sessisti nei confronti di soggetti deboli, provocando loro sofferenze fisiche, psicologiche ed esclusioni sociali l'ottica in cui si pone l'operatore del diritto deve esser quella della vittima: è qui che

vengono in considerazione almeno due diritti fondamentali, uno sostanziale (dignità) ed uno procedimentale/processuale (accesso alla giustizia/giusto processo).

Tradizionalmente i diritti fondamentali in materia penale si sono fatti conoscere per la tutela loro accordata agli imputati, specie in sede giurisdizionale (si pensi al “giusto processo” ed alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo che portano il nome per lo più di condannati in via definitiva); solo di recente è emersa invece la figura della vittima come meritevole di maggior attenzione, in particolare se appartenente a categorie di soggetti particolarmente vulnerabili.

La vittima di reato, specie se debole, va intensamente tutelata con modalità incisive nei suoi diritti fondamentali; il primo di essi, nella scala di valori euorounitari, è certamente **la dignità (art. 1 Carta di Nizza/Strasburgo)**.

La sua tutela più pregnante si ha nella sede giurisdizionale: di lì la garanzia di **accesso alla giustizia** (art. 13 CEDU e 47 Carta di Nizza/Strasburgo) e di un **giusto processo** (art. 6 CEDU e 47 Carta di Nizza/Strasburgo) che il nostro Stato deve assicurare.

Avendo l’Italia sottoscritto e ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ed i relativi protocolli ed essendo Stato membro dell’Unione europea, è data la tutela multilivello dei diritti fondamentali, che impone all’operatore un esame inter e sovranazionale di Carte e Corti nel loro continuo divenire.

Nell’articolato e complesso quadro delle fonti che origina dalla normativa interna di matrice legislativa nazionale, sovranazionale UE e convenzionale (quasi esclusivamente CEDU) nonché da quella giurisprudenziale apicale (Corte

europea, Corte EDU e Corte Costituzionale) vengono ad inserirsi una pluralità di parametri trasversali offerti rispettivamente dalla Costituzione italiana, dalla Carta di Nizza/Strasburgo e dalla stessa Convenzione europea, con particolare riferimento ai diritti fondamentali; assoluta centralità al riguardo è ora assunta dall’attuale formulazione dell’art. 117, comma 1 della Costituzione, la cui lettera in realtà, senza operare alcun distinguo di sorta, pretende il rispetto “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

La Carta di Nizza/Strasburgo (cui l’art. 6 del TUE assegna il medesimo valore giuridico dei Trattati, quale fonte normativa primaria che ne risulta perciò costituzionalizzata) si apre con un solenne preambolo che enuncia le finalità dell’Unione Europea ed i valori comuni che ne costituiscono il fondamento (dignità umana, libertà, eguaglianza, solidarietà), ponendo al centro della tutela la persona umana.

La Carta impone alle istituzioni dell’Unione europea ed a ogni giudice comune degli attuali 27 Stati (ed a termine di prossima scadenza ancora per l’uscito Regno Unito), che i diritti fondamentali vengano rispettati (con astensione da atti e pratiche che possano limitarli o negarli), protetti (con l’adozione di misure concrete per evitare interferenze da parte di terzi nel loro godimento) e realizzati (con impegno a dar loro piena effettività, senza discriminazioni).

Al titolo primo la Carta di Nizza/Strasburgo colloca il primo valore che riguarda la dignità (nelle sue declinazioni: artt. 1-5).

La dignità umana assume valore assolutamente primario, prevedendo la lettera della norma che essa deve essere rispettata e tutelata senza eccezioni, attese **l’inviolabilità** (art. 1).

Si tratta di un diritto a carattere intrinsecamente fondativo, intangibile, a respiro universale, comune a tutte le moderne società civili; nelle spiegazioni del *Presidium* della Convenzione relativa alla Carta dei diritti fondamentali - finalizzate ad orientare i giudici dell'Unione e degli Stati membri che debbono perciò tenerne debito conto in sede interpretativa ed applicativa: art. 52, par. 7 Carta - si precisa che la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali (come peraltro già consacrato nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che fa della dignità umana il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo).

La prevalenza della dignità umana fa sì che nessuno dei diritti pur riconosciuti dalla Carta può essere utilizzato per recare pregiudizio alla dignità altrui, sì che in caso di conflitto la tutela di qualsiasi altro diritto, pur solennemente riconosciuto, si pone come recessiva. Si tratta pertanto di un diritto assoluto che sfugge a qualsiasi bilanciamento.

Neppure il diritto alla vita le è pari perché alla sua solenne affermazione (art. 2) vi possono essere eccezioni; infatti essendo riconosciuto in modo analogo alla previsione della CEDU, le Spiegazioni specificano che – giusta la clausola generale contenuta dall'art. 52, comma 3 della Carta stessa – anche le definizioni “negative” che figurano nella CEDU devono essere considerate come presenti nella Carta di Nizza/Strasburgo.

Mentre pertanto è prevista la recessività del diritto alla vita ove ciò si renda necessario per reprimere una sommossa o un'insurrezione ovvero per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta o per eseguire un regolare

arresto ovvero in situazioni di legittima difesa, e ciò nel (solo) apparente silenzio della Carta, è tassativamente esclusa per la dignità.

Alla dignità vanno ricondotte le proibite (art. 4) tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti (come peraltro previsto dall'art. 3 della CEDU, che pure conosce deroghe estensibili alla Carta europea) nonché schiavitù, servitù, lavori forzati o obbligatori (per cui pure la CEDU, enuncia tuttavia espressamente significative eccezioni).

Tutte le condotte di bullismo, indipendentemente dal costituire un qualche reato previsto dal nostro ordinamento, violano in primo luogo e sempre la dignità; esse, inoltre, possono risultare di volta in volta contrarie a principi della nostra Costituzione che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana senza discriminazioni (articolo 3, comma 1 – uguaglianza formale, articolo 3, comma 2 – uguaglianza sostanziale) ad iniziare dall'istruzione (articolo 33, comma 1 – della libertà di insegnamento e comma 2 – della presenza di scuole statali, articolo 34, comma 1 – libero accesso all'istruzione scolastica, comma 2 – obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo, comma 3 – riconoscimento del diritto di studio) etc., senza assumerli come diritti fondamentali.

A tal proposito va detto che il nostro ordinamento non ignora certamente la categoria dei diritti inviolabili dell'uomo che la Carta Costituzionale riconosce e garantisce esplicitamente nell'art. 2, senza tuttavia definirli. Nel successivo articolato soltanto taluni dei diritti solennemente proclamati vengono come tali qualificati, in una comune accezione che sembra riguardare essenzialmente la tutela della sfera personale dell'individuo (artt. 13, 14 e 15: libertà personale, domicilio,

comunicazioni) e la sua difesa in giudizio (art. 24), senza di per sé esaurire minimamente la categoria e senza sottrarre a diritti e libertà egualmente fondamentali l'implicita qualifica di inviolabili.

La definizione volutamente aperta richiama (con il necessario coordinamento e con il riferimento operato dall'art. 10 Cost. alla conformità alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) da un lato concetti giusnaturalistici e dall'altro la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948) – di per sé non direttamente produttiva di disposizioni giuridicamente obbligatorie e che tuttavia proclama diritti e libertà senza definirli esplicitamente come inviolabili – unica Carta significativa cronologicamente anteriore alla nostra Costituzione.

Una lettura giusnaturalistica rinvia ovviamente ai precetti di diritto naturale, e cioè a valori storicamente preesistenti alla stessa formazione dello Stato. Ciò non risulta accettabile in una diversa lettura, positivista, in quanto si andrebbe ad attribuire una indeterminata tutela costituzionale a situazioni giuridiche soggettive non esplicitamente contemplate dalla Costituzione.

La portata dell'art. 2 Cost. non si limita ad introdurre, qualificandoli indiscriminatamente come inviolabili, i singoli diritti poi espressamente contemplati, in quanto tale disposizione va interpretata quale clausola generale aperta, estensibile diacronicamente a valori e libertà emergenti nella coscienza sociale o consacrati in convenzioni internazionali (come in realtà è storicamente avvenuto).

In definitiva non tutti i diritti previsti dalla Costituzione debbono intendersi inviolabili, mentre alcuni di essi vanno

individuati al di fuori dalla previsione costituzionale.

Va segnalato che nemmeno la CEDU né la Carta di Nizza/Strasburgo per parte loro definiscono come inviolabili i diritti e le libertà che proclamano come fondamentali; ne deriva che l'equivalenza delle accezioni può essere assunta solo in via di approssimazione.

Il Trattato sull'Unione (sottoscritto a Lisbona il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1 dicembre 2009) già all'art. 2 enuncia solennemente il fondarsi dell'Unione stessa *“sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'eguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”*.

Il successivo articolo 6 chiarisce quali siano i principi generali in senso lato (tratti dalla normativa positiva posta dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 - CEDU, in uno con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri) e quali gli specifici diritti, libertà e principi fondamentali, positivamente normati quest'ultimi tutti dalla Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione europea (del 7 dicembre 2000, come adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo).

La Carta (che si propone come un ordinamento assiologico) costituisce una sorta di *tertium genus* trasversale ai Trattati, quale espressione dei valori democratici degli Stati membri e si pone come griglia interpretativa dell'azione dell'Unione e degli Stati stessi nell'attuazione del diritto unieuropeo (art. 51 Carta).

Ne deriva che, beninteso nell'ambito attuativo del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti non soltanto all'interpretazione del proprio diritto nazionale in conformità a quello dell'Unione, ma anche a non accogliere

un'interpretazione di norme di diritto derivato (quello cioè prodotto dalle Istituzioni dell'UE) che entri in conflitto con i diritti fondamentali e con gli altri principi generali dell'ordinamento europeo (così Corte Giust. Europea, Grande Sez. 21.12.2011, in cause 411 e 493/10 in tema di asilo).

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (destinata in origine ad occupare la seconda parte dell'abortita Costituzione europea) costituisce quindi – allo stato – il più aggiornato e completo *bill of rights* e segna un momento importante (anche se presumibilmente non definitivo) della tutela multilivello all'interno dello spazio giuridico europeo delle posizioni giuridiche soggettive di maggior rilievo.

Va immediatamente sottolineato come nel preambolo della Carta si avverta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, conferendo loro visibilità, con riaffermazione dei diritti derivanti dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalle Carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa nonché dalla giurisprudenza delle Corti (di Strasburgo e del Lussemburgo).

Il che comporta un sostanziale ampliamento della tutela a suo tempo riconosciuta dalla CEDU.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (sottoscritta in Roma il 04.11.1950 ed entrata in vigore nel settembre del 1953) è un Trattato internazionale che definisce i diritti e le libertà che gli Stati membri si impegnano a garantire a quanti

dipendono dalla loro giurisdizione e predispone un organo di rafforzamento internazionale e di controllo sugli Stati, la Corte europea dei diritti dell'uomo, che i singoli cittadini (art. 34 CEDU) (oltre agli Stati: art. 33) possono adire direttamente per denunciare asserite violazioni dei diritti garantiti nella Convenzione da parte degli Stati sottoscrittori.

Con la CEDU ciascun Stato aderente si è obbligato al rispetto di taluni diritti fondamentali nell'ambito del proprio ordinamento giuridico nazionale ed a favore di qualsiasi persona, senza alcuna distinzione in ragione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o diversa, di origine nazionale o sociale, di appartenenza ad una minoranza nazionale ecc.

La Convenzione non si limita all'enunciazione astratta dei diritti dell'uomo, ma istituisce un apposito organo di controllo sugli Stati, perciò costituendo un *unicum* tra i vari Trattati internazionali.

L'elemento maggiormente innovativo della Convenzione consiste nell'attribuito potere ai singoli o a gruppi di persone che lamentino il pregiudizio a loro danno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di rivolgersi direttamente alla Corte, convenendovi lo Stato assunto violatore. Ciò in totale discontinuità rispetto alle Convenzioni passate, che non attribuivano al privato tale potere, riconosciuto da tutti gli Stati aderenti, a partire dal 1990.

La Convenzione si distingue pertanto per l'introdotta giustiziabilità internazionale delle posizioni giuridiche soggettive pregiudicate ad opera degli Stati che lo hanno consentito, obbligandosi questi al rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, senza alcuna discriminazione.

Con ciò si è sostanzialmente realizzata una sorta di ordinamento sovranazionale, in quanto gli Stati non si sono limitati a porre regole interstatuali, ma hanno creato un reticolo di norme anche processuali e, soprattutto, istituito – come s'è detto – una Corte amministratrice la cui autorità è indiscriminatamente riconosciuta, fino a prefigurare una responsabilità degli Stati in caso di mancati adeguamenti strutturali agli obblighi conformativi, con conseguente esposizione a trattamenti sanzionatori (art. 46 Conv., come modificata dal Protocollo n. 14).

Accanto all'esplicito riconoscimento dei diritti (alla vita, alla libertà e sicurezza personale, ricorso effettivo davanti ad un giudice ecc...) si pongono degli specifici divieti a carico degli Stati (tortura, trattamenti inumani o degradanti, schiavitù, ecc...).

La Convenzione tutela espressamente i diritti alla vita (art. 2), alla libertà ed alla sicurezza (art. 5), ad un equo processo (art. 6), al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9), alla libertà di espressione (art. 10), di riunione e di associazione (art. 11), al matrimonio (art. 12), a un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale (art. 13).

Correlativamente sono previsti espressi divieti a carico degli Stati: così per la tortura e per le pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3), per la schiavitù, servitù e lavoro forzato (art. 4), per la discriminazione (art. 14).

Il fenomeno del bullismo, visto nella sua dimensione europea allargata, appare quindi adeguatamente tutelato a livello di diritti fondamentali di natura sostanziale e processuale idonei ad offrire alla vittima (con gli strumenti della interpretazione conforme, disapplicazione di norme euroincompatibili,

illegittimità costituzionale ex art. 117 Cost. con parametro interposto CEDU) una protezione rafforzata, maggiore di quella predisposta dall'ordinamento interno specie in casi particolari di debolezza della vittima.

Nell'ambito della CEDU si è affermato l'obbligo degli Stati di adottare misure positive per garantire che i diritti degli individui non siano violati da rappresentanti dello Stato (Corte EDU Nachova e A c Bulgaria nn. 43577/98 e 43579/08 del 6 luglio 2005 punti 93-97).

Tali obblighi positivi includono la prevenzione di violazioni gravi dei diritti umani ad opera dei privati (Corte EDU sent. M e A c Italia e Bulgaria n. 400020/03 del 31 luglio 2012 punti 99-100).

Essi impongono agli Stati di fornire una protezione effettiva, in particolare di minori ed altri soggetti vulnerabili, e di impedire maltrattamenti dei quali lo Stato era o avrebbe potuto essere a conoscenza (Corte EDU sent. Z e A c Regno Unito n. 29392/95 10 maggio 2001, punto 73).

Costituisce dovere fondamentale degli Stati considerare reato le violazioni gravi dei diritti umani (Corte EDU sent. X e Y c Paesi Bassi n. 8978/80 26 marzo 1985); questo perché gli Stati hanno l'obbligo di sradicare l'impunità per tali reati (cfr. Consiglio d'Europa linee guida del 30.03.2011).

L'art. 3 CEDU è stato interpretato come imponente un obbligo allo Stato di garantire tale diritto fondamentale, ponendo disposizioni penali efficaci che scoraggino la commissione di reati, affiancate da un meccanismo di applicazione della legge volto a prevenire, reprimere e sanzionare tra l'altro i maltrattamenti ad opera dei privati (Corte EDU sent. Valiuliene c Lituania n. 33234/07 26 marzo 2013 punto 74 e Mehmet

Umit Erdem c Turchia n. 42234/02 17 luglio 2008 punto 26).

Gli obblighi positivi degli Stati si estendono anche ai casi di violazione grave dell'integrità e dignità personali (Corte EDU X e Y c Paesi Bassi n. 8978/80 26 marzo 1985 citata).

Inoltre per assicurare la tutela di tali diritti gli Stati devono garantire un'indagine effettiva sulle eventuali violazioni degli artt. 1, 2 e 3 CEDU (Corte EDU Gafgen c Germania n. 22978/05 1 giugno 2010 punto 117).

Su questo fronte si collocano gli sviluppi unieuropei cui l'Italia si è adeguata.

Come solo di recente confermato dalla Corte di Giustizia europea (sent. 13.06.2019 causa 646/17, decidendo sulla eccezione di irricevibilità del Governo italiano) il processo penale è materia unieuropea indipendentemente dalla transnazionalità della vicenda sottoposta al giudizio.

Ed è stata proprio l'Unione a valorizzare la tutela della vittima di reato in genere e di alcuni gravi delitti in particolare.

La persona offesa dal reato non è presa in considerazione dalla CEDU in quanto tale; i diritti procedurali delle vittime sono tutelati dall'art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo), mentre invece in campo unieuropeo deve registrarsi un'elaborazione che ha condotto all'intervento delle direttive 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere – attuata, dopo una procedura d'infrazione, con legge 07.07.2016, n. 122 – e 2012/29/UE, contenente norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Dal canto suo l'art. 82.2 TFUE prevede l'emanazione di norme minime con riguardo – fra gli altri – ai diritti delle vittime della criminalità (lett. c), nella invalsa ottica di omogenizzare,

armonizzandole, le regole processuali dei Paesi, al fine di assicurare un'agile circolazione delle decisioni nello spazio giuridico europeo.

Si segnala inoltre la direttiva 2012/29/UE del 25.10.2012 – attuata con D.Lgs 15.12.2015, n. 212 – contenente norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione non solo delle vittime di vari reati, ma anche dei familiari delle persone decedute danneggiate. Alla vittima (anche se non minore è presunta vulnerabile) sono garantite l'informazione ed il sostegno, la partecipazione ai procedimenti e la protezione.

L'informazione deve essere tempestiva ed effettiva ed il sostegno assicurato anche con il diritto di accesso a specifici servizi di assistenza riservati e gratuiti. Alla vittima deve essere garantita la possibilità di essere sentita e di fornire elementi di prova, di essere patrocinata gratuitamente, di ottenere una rapida restituzione dei beni, di poter chiedere il riesame delle decisioni di archiviazione e di ottenere in tempi ragionevoli una decisione sul risarcimento del danno. L'art. 18 obbliga gli Stati a predisporre misure volte a tutelare la persona offesa ed i suoi familiari contro eventuali intimidazioni e ritorsioni, salvaguardandone altresì la dignità durante interrogatori e testimonianze.

In particolare l'art. 90-*bis* del c.p.p., nel dare attuazione all'art. 4 della direttiva, sancisce ora il diritto all'informazione in lingua comprensibile sullo sviluppo del processo, sulle facoltà processuali e sui diritti sostanziali. L'art. 90-*ter* assicura alla vittima di reati violenti la tempestiva informazione sulle scarcerazioni ed evasioni.

L'adeguamento è assicurato altresì dagli artt. 143-*bis* c.p.p., 108-*ter* disp. att. e 90-*quater* c.p.p.

Per particolari reati valgono le direttive 2011/36/UE (recepita con D.Lgs 24/2014) su prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (recepita con D.Lgs 39/2014).

In definitiva le vittime di reato non possono rivendicare il diritto all'equo processo ai sensi dell'art. 6 della CEDU se non si costituiscono parte civile nell'ambito del processo penale; ma anche prima che ciò avvenga, sia l'art. 13 della CEDU che l'art. 47 della Carta europea, nel riferirsi alla tutela delle persone, comprendono, oltre all'imputato, anche le vittime. E l'apertura recente da parte dei giudici di Strasburgo verso la vittima s'è avuta sotto il profilo del diritto di accesso alla giustizia penale.

Che concludere?

Innanzitutto che indipendentemente dalla configurabilità di una fattispecie criminosa prevista dal nostro ordinamento (cui compete il monopolio dell'incriminazione) una condotta di bullismo in quanto violatrice almeno del diritto fondamentale alla dignità comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Infatti ogni soggetto che si ritenga pregiudicato in un suo diritto fondamentale potrà farlo valere in via risarcitoria nei confronti di chiunque (Stato compreso), invocando la responsabilità aquiliana e potendo contare altresì sul disposto dell'art. 2059 c.c., attesa la sponda normativa tipizzante (o multilivello) offerta dalle Carte fondamentali europee, che hanno per loro conto notevolmente ampliato l'ambito di applicazione dei diritti fondamentali.

L'integrazione normativa con le fonti europee, a garanzia dei diritti fondamentali, comporta infatti da un lato l'estensione della tutela a diritti che in precedenza ne erano sforniti (si pensi alla *privacy* ed alla vita familiare), dall'altro all'introdotta risarcibilità dei danni non patrimoniali (ad esempio per la proprietà turbata), la cui tipicità è soddisfatta dalla previsione normativa europea.

In secondo luogo, che in caso di mancanza, difettosità o cattivo governo della normativa interna, allorché l'esito dei rimedi giurisdizionali interni predisposti dall'ordinamento nazionale venga a pregiudicare in maniera significativa un diritto fondamentale, sarà pur sempre possibile anche per la vittima di bullismo adire la Corte EDU, convenendo questa volta lo Stato, per ottenere un ristoro in forma specifica o quanto meno un'equivalente soddisfazione. Ove anche ciò non sia esaustivo, si potrebbe se del caso proporre ulteriore azione risarcitoria avanti al giudice nazionale, facendo valere il diverso titolo aquiliano.

In terzo luogo che il giudice comune (di qualsiasi grado) dovrà dare delle norme vigenti una lettura non soltanto costituzionalmente, ma anche sovranazionalmente e convenzionalmente conforme, confrontandosi con le pronunce della Corte Costituzionale, della Corte Europea di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con ciò integrandosi i criteri interpretativi della legge posti dall'art. 12, comma 1 disposizioni sulla legge in generale.

In quarto luogo che lo Stato deve in concreto adoperarsi, anche con misure strutturali, ad adeguatamente proteggere le vittime del bullismo, potendo in difetto esser convenuto innanzi alla Corte EDU per violazione dell'art. 13.

Da ultimo, ed è l'aspetto maggiormente dirompente per il

giudice comune, egli dovrà disapplicare *tout court* (in materia unieuropea) la normativa interna ove inconciliabile con quella dell'Unione per garantire effettività di accesso alla giustizia e proporzionalità delle risposte.

Carte e Corti europee quindi contribuiscono ad ampliare significativamente la tutela della vittima di bullismo, integrando quella offerta dal nostro ordinamento e dando così concretezza ai diritti fondamentali da esse predicati, ferma restando la centralità del nostro giudice "comune" nel sistema integrato dalle fonti.

IL BULLISMO COME FENOMENO DI SISTEMA: LE RACCOMANDAZIONI IN FVG

di Daniele Fedeli

(Università degli Studi di Udine)

*per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia*

A partire dagli anni Ottanta, il tema del bullismo è diventato centrale nella riflessione psicopedagogica, con un aumento esponenziale di ricerche, studi, pubblicazioni, convegni, iniziative formative, ecc. La rilevanza e l'impatto di questa produzione culturale e di questa sensibilità sociale hanno indotto anche la percezione di trovarci di fronte ad un fenomeno emergenziale, sia nella forma che nei numeri: in qualche modo, è sembrato che si potesse parlare di una vera e propria "emergenza bullismo".

Emergenza bullismo?

I dati d'incidenza sui fenomeni di bullismo non sembrano indicare un aumento significativo, al punto di dover parlare di una vera e propria emergenza. Molto probabilmente, si stanno modificando soprattutto alcune dimensioni fenomenologiche del problema, come ad esempio la durata dei singoli episodi, l'abbassamento delle fasce d'età coinvolte, l'utilizzo di più modalità (fisica, verbale, virtuale, ecc.) contemporaneamente, ecc. In altre parole, in questi ultimi anni si è assistito soprattutto ad un aumento dei casi nelle fasce d'età più basse, elemento che sicuramente desta preoccupazione, per almeno due aspetti: da un lato, è evidente che tanto più precoci sono i comportamenti di bullismo tanto più tendono a cronicizzarsi in una condotta ed in uno stile relazionale corrispondente; dall'altro lato, all'abbassarsi dell'età degli aggressori, corrisponde una parallela riduzione d'età anche per gli aggrediti, con vittime sempre più giovani e meno capaci di attivarsi per proteggersi o per cercare aiuto in modo tempestivo ed efficace.

Il bullismo come fenomeno di sistema

L'aspetto maggiormente rilevante, però, ai fini di un'azione

educativa preventiva e di gestione della crisi è rappresentato dal fatto che il bullismo si presenta sempre più come un fenomeno di sistema, su differenti piani:

1. sul *piano fenomenologico*, inerente le modalità di manifestazione dell'episodio, il bullismo prevede sempre più spesso l'azione di più soggetti aggressori (spesso agenti come un vero e proprio gruppo), di una o più vittime, di altre persone col ruolo di complici e di spettatori. Spesso, infatti, l'atto di bullismo viene commesso proprio perché l'aggressore può contare su una rete di complici e/o spettatori passivi che non intervengono a difesa della vittima o non segnalano l'accaduto all'adulto di riferimento;
2. sul *piano esplicativo*, relativo alle dinamiche sottostanti la condotta deviante, il bullismo è facilitato in contesti di forte incoerenza o conflittualità tra le principali agenzie educative, oppure laddove manchino pratiche educative orientate alla prosocialità, procedure di monitoraggio, ecc.;
3. sul *piano d'intervento*, infine, è fondamentale un'azione sinergica tra agenzie educative (*in primis*, scuola e famiglia) e territorio, al fine di individuare tempestivamente e gestire in modo efficace i fenomeni di bullismo, prima che si irrigidiscano e producano danni emotivi spesso rilevanti per la vittima ed il contesto allargato.

In tal senso, allora, non è immaginabile una risposta individuale al problema affidata al singolo insegnante, al singolo educatore o al singolo genitore, in quanto sono numerosi e complessi gli interrogativi cui fornire risposta prima di avviare un'azione di prevenzione o di contenimento:

quando ci troviamo effettivamente di fronte ad un episodio di bullismo e quando invece si tratta di giochi e scherzi tra ragazzi? Esistono criteri oggettivamente rilevabili oppure è necessario ricorrere ai resoconti dei soggetti coinvolti? Quanto è opportuno aspettare prima di intervenire direttamente? Quando è necessario coinvolgere le altre agenzie educative? E con quali modalità ed obiettivi? Quali strategie sono attuabili per prevenire il fenomeno e/o gestirlo? L'azione deve riguardare solo l'aggressore o anche gli eventuali complici e spettatori passivi? Ed è consigliabile un'azione di supporto alla vittima? Sono solo alcune delle questioni preliminari per l'avvio di un'azione antibullismo ed è evidente come la risposta non possa essere individuale ma debba essere di sistema, intendendo cioè la rete di agenzie educative, di istituzioni e di enti territoriali di riferimento. Spesso, proprio l'incoerenza di approcci e la mancata comunicazione tra gli adulti di riferimento comportano importanti ritardi nell'individuazione tempestiva di episodi di bullismo, oppure situazioni di forte conflittualità al momento dell'intervento educativo.

Le "Raccomandazioni" antibullismo

Partendo da queste considerazioni, nel 2012 un gruppo istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia ha elaborato le "Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione del bullismo nelle scuole" con una serie di precisi obiettivi:

- innalzare il livello di sensibilità e di consapevolezza per il problema, che spesso viene rilevato tardivamente soprattutto quando si manifesta in forme più psicologiche e meno fisiche;
- condividere delle procedure nell'individuazione e nella gestione di fenomeni di bullismo, riducendo così il

rischio di approcci eterogenei, contraddittori, ecc.;

- mettere in rete l'azione di differenti agenzie educative ed istituzioni del territorio.

I capitoli delle “Raccomandazioni” ripercorrono i passi da compiere in un'azione antibullismo efficace ed attendibile:

1. *la definizione del fenomeno*: il primo passo è quello di un'attenta e precisa definizione del fenomeno, al fine di evitare approcci eccessivamente inclusivi (in virtù dei quali ogni atto oppositivo o aggressivo diventa una forma di bullismo) o troppo restrittivi (per cui condotte palesemente vessatorie vengono derubricate a semplici scherzi o giochi);
2. *il riconoscimento del fenomeno*: il secondo step consiste nell'analizzare ed implementare una serie di procedure e di strategie atte a monitorare il fenomeno ed a rilevarne in modo tempestivo ed attendibile il manifestarsi. Spesso infatti gli episodi di bullismo rimangono a lungo sconosciuti all'adulto, con rilevanti ripercussioni per il benessere delle ragazze e dei ragazzi coinvolti. Per questo è fondamentale disporre di procedure di rilevazione che non si basino solamente sulla decisione della vittima di cercare aiuto, ma possano rilevare i fenomeni in atto;
3. *l'organizzazione scolastica*: lo step seguente prevede chiaramente la progettazione di un'organizzazione scolastica che favorisca permanentemente comportamenti responsabili e prosociali in tutte le componenti (alunni e studenti, insegnanti, personale ATA, genitori, ecc.). A tal fine, è fondamentale la predisposizione di una Politica Scolastica Antibullismo, che preveda

ruoli, procedure e aspetti organizzativi dal livello micro del singolo gruppo classe al livello macro dei rapporti interistituzionali;

4. *la protezione degli alunni e degli studenti*: prevenire e gestire il bullismo significa occuparsi anche, in via proattiva e preventiva, del benessere e dell'inclusione sociale di tutte le studentesse e gli studenti, sia quelli coinvolti direttamente negli episodi sia quelli periferici ed esterni. A tal proposito, è fondamentale una capillare azione di educazione all'affettività ed alla prosocialità, ma anche un'individuazione precoce delle ragazze e dei ragazzi maggiormente a rischio di vittimizzazione;
5. *i rapporti con le componenti interne*: un passaggio essenziale consiste nel coinvolgimento attivo delle varie componenti interne alla scuola, non solo i docenti, ma anche il personale non docente, i genitori e le famiglie, ecc. Ma è anche fondamentale valorizzare i contributi che possono venire dalle studentesse e dagli studenti, ad esempio attraverso forme di *peer-tutoring*;
6. *i rapporti con l'esterno*: l'ultimo passo, infine, prevede la predisposizione di rapporti collaborativi con gli altri enti e istituzioni del territorio, con cui la scuola deve interfacciarsi in modo efficace (le aziende sanitarie, le forze dell'ordine, l'ente locale, ecc.).

L'organizzazione adottata nella stesura delle “Raccomandazioni” si rivela coerente anche con le indicazioni successivamente fornite dalla L. n. 71/2017 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”.

Un percorso verso l'autovalutazione

Le "Raccomandazioni" del 2012 sono state ideate e costruite come una guida sia all'autovalutazione dell'istituto scolastico sia all'implementazione di una politica scolastica antibullismo. Infatti, ciascun indicatore previsto nei sei capitoli viene articolato in tre livelli:

- **standard minimo:** vengono delineati cioè i requisiti essenziali e irrinunciabili per attivare un'efficace azione antibullismo. Chiaramente, un'istituzione scolastica non dovrebbe mai scendere sotto tali livelli, altrimenti non potrebbe porsi come un ambiente sufficientemente sicuro per quanti lo vivono;
- **raccomandazione forte:** al secondo livello vengono indicate le azioni ottimali che la scuola dovrebbe implementare per raggiungere livelli elevati di efficacia, in base alle esperienze condotte in Italia ed all'estero. Potremmo affermare che si tratta delle condizioni fondamentali per la costruzione di una "safe-school" sul modello di esperienze soprattutto condotte in nord Europa o in altri Paesi;
- **suggerimenti:** infine, vengono forniti alcuni suggerimenti, che possono essere ulteriormente elaborati e personalizzati da parte di ciascuna istituzione scolastica in base alle proprie specificità territoriali.

In questo modo, ciascuna scuola può anche effettuare un'autovalutazione d'istituto, al fine di comprendere i propri punti di forza e le proprie criticità ed al fine anche di avviare azioni di miglioramento.

Oltre le "Raccomandazioni"

Sebbene siano passati meno di dieci anni dalla redazione delle "Raccomandazioni", il panorama del fenomeno "bullismo" ha conosciuto una modificazione importante, rappresentata dalla diffusione sempre più capillare di episodi di *cyberbullismo* nelle sue diverse forme: diffamazione *online*, *cyberstalking*, ecc. Il bullismo *online* presenta una serie di aspetti nuovi, che rendono particolarmente complessa la sua gestione:

1. innanzitutto, non è più vincolato da limiti spazio-temporali, come nel caso del bullismo in presenza, e quindi diventa difficile se non impossibile anche per la vittima attuare strategie di fuga;
2. in secondo luogo, è anche difficile spesso individuare azioni efficaci di contrasto, nel momento in cui gli atti di *cyberbullismo* possono essere attuati in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, da qualsiasi dispositivo, fuori da qualsiasi controllo adulto;
3. infine, le ricerche condotte fino ad oggi hanno evidenziato che i fenomeni di *cyberbullismo* tendono a diffondersi con estrema rapidità, sia per la semplicità con cui può essere attuato sia per la facilità di trovare complici *online*.

Per questi motivi, le "Raccomandazioni" possono rappresentare un importante punto di partenza per un aggiornamento delle stesse, al fine di rispecchiare un fenomeno complesso, in rapida evoluzione, in grado di incidere sul benessere individuale e sul clima dell'intero contesto in cui si manifesta.

WEB E MINORI: OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA RETE

di Manuela De Giorgi

Dirigente del Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia

INTRODUZIONE E OPPORTUNITÀ DELLA RETE

L'attrazione tra i minori e le nuove tecnologie è oramai inarrestabile: lo sviluppo di *smartphone* e *tablet* sempre più intuitivi e facili da usare ha condotto ad un recente aumento esponenziale del numero dei ragazzi connessi ad *internet*, 24 ore su 24 ovunque si trovino. D'altro canto se ben pensiamo lo sviluppo dei *social* è relativamente recente e la vita di ogni generazione ha dovuto adattarsi. Nel 1978 infatti esce il primo prototipo di *social network* ma dobbiamo aspettare il 2004 per vedere la nascita di *Facebook*, il 2006 per *Twitter*, il 2009 per *Whatsapp*, il 2010 per *Instagram*, il 2011 per *Snapchat* fino al 2016 con *Tik Tok*.

La tecnologia ci consente di fare cose che un decennio fa erano impensabili, nel bene e nel male. È possibile chiacchierare con qualcuno che si trova nella stanza accanto o in un altro Paese con la stessa facilità. È possibile avere in tempo reale tutte le informazioni che necessitiamo per lavoro e svago, nonché connettersi con le persone per svariati motivi. È sotto gli occhi di tutti l'importanza della tecnologia anche in quest'ultimo periodo pandemico e di isolamento; essa ha infatti aiutato i giovani in modo particolare a concludere l'anno scolastico con attività *online* rendendo loro più semplice questo periodo di isolamento sociale.

In estrema sintesi si potrebbero schematizzare **i lati positivi della tecnologia** come segue:

1. **APPRENDIMENTO:** è sicuramente molto utile per l'apprendimento in quanto consente di sviluppare abilità di ricerca e valutazione critica delle informazioni, di fare attenzione alle c.d. "*fake news*" e pertanto può essere utile sia per lo studio che per il lavoro;

2. **SOCIALIZZAZIONE:** consente di ampliare le conoscenze e le abilità relazionali entrando in contatto con interlocutori di tutto il mondo, sradicando pregiudizi e luoghi comuni. La rete e i *social* si rivelano pertanto particolarmente utili per le amicizie e per il tempo libero come si è potuto constatare anche in questo periodo di *lockdown* facendo sentire i nostri ragazzi sicuramente meno “soli”;
3. **IDENTITÀ:** entrare in contatto con interlocutori di tutto il mondo sradicando pregiudizi e luoghi comuni consente di poter formare nuove generazioni “senza confini” con mentalità più aperte e con visioni meno miopi;
4. **CONSAPEVOLEZZA:** attraverso infatti la conoscenza della tecnologia si è in grado di cogliere maggiormente gli aspetti positivi e tutto ciò che la rete può offrire diminuendo i rischi insiti nello stesso mondo virtuale; in altri termini la consapevolezza è la chiave per identificare un problema ed è prodromica alla richiesta di aiuto.

La stessa tecnologia che ha semplificato le nostre vite, però, non ha solo lati positivi ma è anche responsabile dei problemi che alcune persone devono affrontare per colpa di chi la tecnologia la usa per commettere reati. Questo periodo di iperconnessione ha infatti evidenziato ancor di più i pericoli che si celano nella rete; infatti, mentre i reati in genere hanno evidenziato un andamento decrescente, ciò non è avvenuto per quelli *online* che hanno registrato un andamento crescente.

Il *web* e la vita virtuale, purtroppo, hanno la capacità di amplificare i problemi e i rischi che già esistevano nella vita

reale e in altri casi far nascere anche nuovi comportamenti che sono stati e continuano ad essere affrontati e disciplinati dal nostro legislatore. Pensiamo ad esempio al bullismo che è sempre esistito ma con l'utilizzo della rete è diventato ancora più feroce ed aggressivo trasformandosi in *cyberbullismo*. Oppure ai nuovi fenomeni della rete come ad esempio il *sexting*, che potrebbero essere usati dai malintenzionati per i loro scopi criminosi a danno dei minori come ad esempio per l'adescamento *online* e per la pedopornografia. E che dire degli *hate speech*, dei fenomeni di autolesionismo, delle *social challenge* e ultimo ma non ultimo della dipendenza da *internet*? L'intento di questo intervento è proprio quello di mettere in luce accanto alle potenzialità della rete anche i principali rischi per poter dare al lettore qualche strumento di riflessione, consci che l'utilizzo delle potenzialità del *web* passa necessariamente attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei rischi al fine di non rimanere impigliati nella rete stessa.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è la Specialità della Polizia di Stato che si occupa di contrasto al *Cyber-Crime*, con particolare attenzione ai fenomeni di abuso e violenza ai minori via *web*. Attraverso la ricerca scientifica, l'analisi dei dati, l'attività di *profiling* criminale e vittimologico nonché lo studio dei nuovi *trend* dei fenomeni di devianza *online*, contribuisce a sviluppare un approccio multidisciplinare per la prevenzione e repressione delle nuove forme di abuso dell'infanzia e dell'adolescenza. L'impegno profuso per la tutela dei minori in rete rappresenta un obiettivo prioritario che ha nelle sinergie interistituzionali, uno dei presupposti metodologici irrinunciabili. Diverse sono infatti le iniziative nell'ambito della sensibilizzazione e della prevenzione come ad esempio il *Safer Internet Day*, la campagna informativa

itinerante “una Vita da social” e la presenza continua in ambito scolastico, prevista fra l’altro dall’art. 4 della legge n. 71/2017.

Inoltre, dal 2006 ai sensi della legge n. 36/2006 presso il Servizio Polizia Postale è stato istituito il Centro Nazionale per il contrasto alla Pedopornografia Online, quale organo del Ministero dell’Interno deputato a coordinare le attività investigative, quelle di prevenzione e contrasto al fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori su *internet*, nonché punto di contatto nazionale per la banca dati delle immagini pedopornografiche I.C.S.E. (*International child sexual exploitation*) di Interpol. Il supporto psicocriminologico dell’Unità di Analisi dei Crimini Informatici, un’*equipe* di psicologi della Polizia di Stato specializzati in *cybercrime*, integra le attività attraverso un approccio multidisciplinare orientato a massimizzare in particolare la protezione delle vittime. Recentemente fra le competenze sono stati aggiunti anche la lotta contro il *cyberbullismo*, i fenomeni di autolesionismo e le dipendenze *online*.

È il punto di raccordo per la trattazione delle segnalazioni provenienti sia da altre Forze di Polizia anche straniere, sia da cittadini, da Associazioni di volontariato e da *Provider*. In altri termini la Polizia Postale e delle Comunicazioni connessa con le altre *cyber-polizie*, pattuglia continuamente il *web* contribuendo così con l’attività preventiva e repressiva a rendere *internet* un posto più sicuro.

I PRINCIPALI RISCHI INSITI NELLA RETE

Accanto alle opportunità però vi sono nella rete diversi rischi che possiamo così schematizzare:

- il *cyberbullismo* e i reati connessi;

- l’adescamento *online*, il *sexting*, il *revenge-porn*, il *sextortion*;
- *hate speech* e risse virtuali;
- i fenomeni di autolesionismo e le *social challenge*;
- la dipendenza da *internet*.

1) Il *cyberbullismo*

Il *cyberbullismo* è un fenomeno abbastanza recente per il quale i minori utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie o lesive della dignità dei coetanei. Consiste pertanto nell’agire da minore a minore in modo insensibile inviando o pubblicando materiale offensivo attraverso *chat* o *social*. La parola deriva da “*bullying*” e indica una persona che usa la propria forza o potere per intimidire o danneggiare una persona più debole. È un fenomeno che interessa soprattutto le fasce di età che coincidono con le scuole primarie. Il bullismo è sempre esistito; un tempo però poteva bastare cambiare scuola o al massimo città. Ora nel villaggio globale ciò non è più possibile.

Gli elementi che caratterizzano il bullismo sono la continuità, la ripetitività e la differenza di forza fra le due parti. Consiste in forme di violenza fisica (lesioni, percosse, violenza privata), verbale (minaccia, diffamazione) e relazionale che portano all’isolamento sociale e alla derisione della vittima. Il tutto è aggravato dall’utilizzo della rete trasformandosi in *cyberbullismo*. I soggetti principali sono la vittima, il bullo che è colui che compie le azioni vessatorie e gli spettatori ossia coloro che osservano senza intervenire e senza soccorrere. Le conseguenze possono essere penali, civili (perché il bullo può cagionare dei danni alle cose o alle persone ed essere tenuto, pertanto, a risarcirli) e riguardare anche la

web reputation. Quest'ultimo aspetto deve essere tenuto in considerazione anche perché, tutto ciò che è nella rete non si cancella e pertanto, qualsiasi atto compiuto che ovviamente incide sulla reputazione ossia sul *curriculum* digitale di un soggetto, potrebbe influire sul suo futuro lavorativo.

Le azioni tipiche del cyberbullismo sono le seguenti:

- **FLAMING**: messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali negli spazi *web*;
- **MOLESTIE**: invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli;
- **TROLLING**: insultare o diffamare qualcuno *online* attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, spesso offensive e crudeli, volte a danneggiare la reputazione di una persona;
- **FURTO D'IDENTITÀ**: l'aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso di un *account* della vittima, con lo scopo di danneggiarne la reputazione;
- **OUTING**: diffondere *online* i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali, private o inclinazioni sessuali di compagni ed amici;
- **EXCLUSION**: escludere intenzionalmente qualcuno da un gruppo *online*;
- **CYBERSTALKING**: può essere attuato attraverso l'invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese, oppure attraverso la pubblicazione non autorizzata di filmati girati con telefonini riguardanti momenti intimi tra minori o prepotenze fra compagni di classe oppure ancora attraverso la sostituzione di persona, creando profili sui *social* a nome di altri.

Come noto il legislatore ha introdotto nel **2017 la Legge n. 71 per contrastare il bullismo e il cyberbullismo** cercando innanzitutto di dare una definizione chiara del fenomeno che prima era individuato attraverso singole condotte (aggressione, molestie, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione e acquisizione illecita di dati). Con questa espressione si intende *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

La Legge n. 71/2017 ha fornito nuovi strumenti per contrastare la prepotenza cibernetica tra ragazzi con l'obiettivo di contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

All'interno di ogni Istituto è stato previsto un referente per il *cyberbullismo*, nonché nuovi compiti per il Dirigente scolastico anche di informazione nei confronti delle famiglie con l'adozione di misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. In estrema sintesi al MIUR sono stati affidati importanti compiti per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole, anche prevedendo nell'art. 4 la collaborazione con la Polizia Postale e delle

Comunicazioni che con i suoi esperti garantisce una presenza continua e costante nelle scuole e si fa anche promotrice di varie iniziative volte a sensibilizzare i giovani sull'argomento. Inoltre, fra i punti salienti della legge vale la pena sottolineare la possibilità per i minori di richiedere la rimozione dei contenuti al gestore del sito *internet*. In particolare ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi ha la responsabilità del minore) che sia stato vittima di *cyberbullismo* può **inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi** nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Un altro nuovo strumento introdotto è l'**ammonimento da parte del Questore**: è stata estesa al *cyberbullismo* la procedura di ammonimento prevista in materia di *stalking* (art. 612-bis c.p.) attraverso l'art. 7 della L. 71/2017. Si tratta di una misura monitoria di "diritto mite", finalizzata a tutelare la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale e a preservare l'autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.

È necessaria una esplicita richiesta di ammonimento da parte dell'interessato e successivamente il Questore valutata la richiesta, convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore. Gli effetti del provvedimento cessano con il compimento della maggiore età.

2) Sexting, revenge-porn, sextortion e adescamento online

Tra i pericoli per i ragazzi in rete uno tra i più diffusi è sicuramente il *sexting*. Con questo termine si indica lo

scambio volontario di immagini e video a sfondo sessuale, pratica oramai sdoganata fra i ragazzi. È il classico pensiero fra fidanzati, una specie di pegno d'amore che può trasformarsi facilmente in un atto di fiducia tradita. Una foto condivisa è una foto regalata per sempre che nel momento in cui viene messa in rete non appartiene più alla persona e quest'ultima non sarà più in grado di gestire l'immagine. È una pratica molto diffusa soprattutto tra adolescenti di cui il 70% è di sesso femminile ed è molto pericolosa perché può facilmente trasformarsi in *cyberstalking*, *revenge-porn*, *cyberbullismo* e altro ancora. Infatti, può facilitare l'avvicinamento dei *groomer* anche attraverso profili *fake* fingendosi coetanei. Una foto in rete può, quindi, essere fonte di grande sofferenza; in alcuni casi, le ragazze non sono uscite da casa per mesi ed a volte non hanno mai superato la vergogna e la delusione per la fiducia tradita. Il consiglio della Polizia Postale è quello di NON condividere mai foto in rete, di non dare confidenza agli sconosciuti e di tutelare sempre la propria *privacy*.

Dal *sexting* ossia da queste immagini "regalate" può nascere il fenomeno del *revenge-porn*. Si tratta della **condivisione** di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ripresa. Il punto di partenza è proprio il **materiale pornografico** che viene carpito soprattutto mediante *sexting*. Lo scopo della condivisione è quello di punire e denigrare il soggetto ritratto e aumentare il discredito sociale. Si tratta nel 90% dei casi di donne soprattutto giovani e i soggetti attivi sono per lo più ex fidanzati arrabbiati ma anche *partner* occasionali o conosciuti in rete. Il fenomeno è in crescita: da sondaggi di *skuola.net* il 20% di giovani dai 14 ai 19 anni scambiano foto intime con i *partner* e quindi sono potenzialmente a rischio. Il *revenge-porn* è diventato reato con l'art. 612-ter c.p. nell'ambito

del “Codice Rosso” (Legge n. 69/2019). La norma punisce anche chi condivide le immagini contribuendo così alla loro diffusione. Il carnefice, infatti, non è mai uno solo ma l'intera comunità che si forma intorno al documento originale.

Una declinazione del *revenge-porn* è il *sextortion*, ossia l'**estorsione a sfondo sessuale sul web**, perpetrato ai danni di migliaia di utenti anche minori che al termine di conversazioni su *video-chat* via via più intime, ricevono richieste di pagamento di somme di denaro con la minaccia di pubblicare i filmati sui profili *Facebook* personali, di familiari o amici o sul canale *Youtube*. È quel ramo del *revenge-porn* che fonda le sue motivazioni non nell'intenzione di denigrare, bensì in quello di trarre profitto, attraverso la minaccia, di pubblicare il materiale *hard*. In questo caso i due soggetti si potrebbero anche conoscere esclusivamente in maniera virtuale sui *social*. Si potrebbe anche verificare il caso del *groomer* che, dopo aver carpito la fiducia della giovane vittima ed aver avuto qualche foto *osé*, minaccia di pubblicare il tutto al fine di avere denaro o altro materiale pedopornografico. Purtroppo l'adescamento in rete è molto più diffuso di quanto si possa immaginare.

L'adescamento online, in inglese *grooming* (“*groom*” - curare, prendersi cura), è il tentativo da parte di un adulto di avvicinare un minore di anni 16 per scopi sessuali, conquistandone la fiducia al fine di superare le resistenze emotive ed instaurare una relazione intima, per avere foto, video, approcci e incontri sessuali, anche su *social network*, servizi di messaggistica istantanea o in *chat*. Gli adolescenti oggi usano la rete per scambiarsi confidenze, per corteggiarsi, per esplorare la sessualità con grande naturalezza. Molti pedofili sanno che la presenza dei minori sui *social* è ormai massiccia e utilizzano queste piattaforme per “avvicinarli”, costruire legami pseudo-affettivi e preparare il terreno alla

richiesta di immagini e azioni sessuali tecnomediate, sino ad arrivare ad incontri reali. Nel periodo di *lockdown* purtroppo, in considerazione dell'isolamento, c'è stato un periodo di iperconnessione che ha portato ad un aumento delle denunce per adescamento *online* a danno di minori.

Avere un profilo sui *social network* significa accedere ad un bacino molto ampio di conoscenze virtuali che non si conoscono direttamente nella vita reale. Contare tanti amici *online* o molti *follower* è sinonimo di popolarità e per questo gli adolescenti aggiungono spesso alla propria cerchia in rete numerosi “amici di amici”, senza essere pienamente consapevoli del fatto che in questo modo, stanno dando accesso a una grande quantità di informazioni private: luoghi che frequentano, foto e molto altro. Questo li espone potenzialmente a rischi importanti, perché queste informazioni possono essere utilizzate dagli sconosciuti in modo inaspettato e con ripercussioni negative nella vita reale. Con *nickname* e pseudonimi di fantasia, falsi profili su *community* e *social network*, i pedofili navigano in rete cercando contatti con bambini e ragazzi, scambiandosi informazioni sui luoghi virtuali per ottenere materiale di abuso sessuale sui minori. Gli adulti che hanno interesse sessuale verso i minori conoscono molto bene il mondo dei giovani e, per questo, chi è particolarmente interessato a preadolescenti e adolescenti sfrutta l'attuale forte coinvolgimento delle nuove generazioni, la tendenza al narcisismo e al presenzialismo tipico dell'età, la curiosità sessuale, per avviare relazioni via *web*. Il *groomer*, mira a costruire un legame “pseudo affettivo”, farcito di *emoticons*, linguaggio edulcorato e fantasie di innamoramento, per preparare il terreno a richieste di immagini sessuali, induzioni ad atti di autoerotismo, sino ad arrivare a proporre un incontro sessuale *offline*. Anche le nuove piattaforme di gioco *online* sono diventate un luogo virtuale dove la proverbiale conoscenza da parte dei pedofili

del mondo giovanile li conduce alla ricerca di ragazzi/e e, ad oggi, anche di bambini.

Le fasi dell'adescamento online:

- *fase dell'amicizia*: l'adescatore virtuale effettua ripetuti contatti di socializzazione. Stabilisce il contatto condividendo all'inizio interessi comuni come ad esempio musica, attori o attrici preferiti, *hobby* ecc. e si mostra come premuroso e attento ascoltatore. L'avvicinamento è graduale, non punta subito all'esclusività ma getta le basi per cogliere il maggior numero di informazioni possibili;
- *fase del risk-assesement*: dopo aver stabilito i primi contatti in *chat-room* o *social network*, il potenziale abusante cerca di capire a quale livello di "privacy" si sta svolgendo la conversazione con il bambino o l'adolescente. Alcune delle domande che rivolge potrebbero quindi rilevare dove è situato il computer in casa, se i genitori sono presenti, se sta utilizzando il proprio *smartphone* o *tablet* e così via;
- *fase dell'esclusività*: quando l'adulto è sicuro di non correre il rischio di essere scoperto, inizia la fase dell'esclusività, che rende impenetrabile la relazione ad esterni contando soprattutto sulla dimensione del segreto;
- *fase della relazione sessualizzata*: è proprio in questo momento che i ragazzi corrono il rischio di scambiare immagini, anche a sfondo sessuale esplicito, oppure incorrere nella richiesta di un incontro *offline*. Le stesse immagini, i video o i testi inviati dalla persona minorenni, possono in seguito essere utilizzate in forma ricattatoria nel caso di un eventuale rifiuto nel continuare il rapporto *online* o nell'avviare una vera e propria relazione sessuale *offline*.

Per prevenire l'adescamento in rete i genitori svolgono un ruolo essenziale. Saper riconoscere le situazioni a rischio diventa cruciale e bisogna fare particolare attenzione a cogliere determinati segnali. Ai genitori pertanto, si consiglia sempre di fare attenzione ad un uso eccessivo del computer o dello *smartphone*, fino a tarda notte e in modo nascosto; a fare attenzione al nervosismo e aggressività dimostrata dal ragazzo quando viene tolto il permesso di usare il computer o lo *smartphone*. Spesso i minori adottano improvvisamente un comportamento più sessuato: nel modo di fare, di vestirsi e nel linguaggio, e poi ancora tendono all'auto-isolamento dagli amici e dai familiari come se la vita "reale" non avesse più importanza. Spesso i *groomer* inoltre fanno regali come ad esempio vestiti, accessori, *smartphone*. In tutti questi casi il consiglio è quello di rivolgersi subito alla Polizia Postale tenendo le tracce di tutti i contatti intercorsi, salvando le conversazioni anche attraverso gli *screenshot* delle *chat*.

3) Hate speech e risse virtuali

Sono le incitazioni all'odio, al razzismo, alla discriminazione contro chi è ritenuto diverso per orientamento sessuale, razza, religione, contro le donne colpendo l'aspetto fisico e la sessualità. Si colpisce chi ha un'altra religione oppure i disabili nella completa indifferenza degli altri internauti. I cosiddetti *haters*, sia singolarmente che organizzati in branco, esprimono prevalentemente sentimenti di rabbia, aggressività ed anche rassegnazione.

Il fenomeno è diffuso e pervade la rete, che replica, moltiplicandole, dinamiche e rapporti di forza reali, rischiando così di far percepire tali discriminazioni nella mente dei ragazzi con superficialità e quasi normalità. Più di un terzo dei ragazzi dichiara di aver visto *online* messaggi d'odio contro

ragazzi attaccati per il colore della pelle, la nazionalità o la religione. Di fronte agli *hate speech* gli intervistati esprimono sentimenti di tristezza, rabbia, disprezzo, vergogna ma quasi il 60% non fa niente per difendere le vittime (Fonte *Eu Kids online* per MIUR). A riguardo giova ricordare l'inchiesta *shock* sulla *chat* dell'orrore intitolata "Shoah party-Abusi sui bambini e inni per Hitler" apparsa sulla stampa nazionale a ottobre del 2019. Si trattava di una *chat* di *Whatsapp* ove più di 300 utenti, perlopiù giovanissimi di tutta Italia, inneggiavano alla violenza contro i disabili, allo scherno contro i malati terminali, allo stupro inserendo anche immagini di abusi sessuali con neonati e il tutto condito con approvazione da parte degli appartenenti al gruppo.

Negli ultimi mesi si è assistito ad una nuova veicolazione dei messaggi d'odio attraverso gli *stickers*. Vari *social* hanno infatti offerto la possibilità di utilizzare *stickers* e anche di crearne di personalizzati, ricavandoli da fotografie reali, tramite diverse *App* gratuite, disponibili per *IOS* e *Android*, che ne consentono la modifica. Questo tipo di servizio sta ricevendo il consenso degli utenti preadolescenti e adolescenti i quali, tuttavia, spesso ne fanno un uso improprio, diffondendo adesivi digitali dai contenuti illeciti (pedopornografici, xenofobi, discriminatori, etc.), comportamenti, questi, che configurano reati gravi.

A riguardo è in atto una campagna informativa tesa a sensibilizzare i minori sull'argomento, invitandoli a non creare né a partecipare a "gruppi" il cui fine è la diffusione di immagini a sfondo sessuale, razziste ed offensive nei confronti di persone diversamente abili. Si consiglia di non diffondere o scaricare *stickers* di tale contenuto e di parlarne con un adulto di riferimento (genitore, docente, allenatore) o contattare la polizia. La finalità è quella di educare al

rispetto, a diffondere gentilezza e soprattutto ad aumentare la consapevolezza circa la gravità di certi comportamenti.

Infine, un rapido cenno sulle risse virtuali, considerate una delle massime espressioni della violenza in rete. Possono avvenire tra coetanei per "bullizzare" un solo soggetto, oppure possono essere innescate da parte di adulti, magari con un profilo *fake* da adolescente, per minare la psicologia di un ragazzo e attirarlo, indifeso fra le proprie mani. Spesso l'odio può essere rivolto contro il corpo del soggetto che si vuole colpire, mettendo in evidenza in maniera denigratoria difetti fisici, abbigliamento e abitudini dell'alimentazione (*body shaming*).

In rete sono stati fatti dei progressi importanti nella lotta contro l'*hate speech*. Successivamente alla presentazione presso la Commissione Europea del Codice di Condotta, quale strumento di collaborazione per affrontare la problematica di diffusione virale di forme illegali di incitamento all'odio sulle piattaforme, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni è stato individuato quale Punto di Contatto nazionale per la gestione delle segnalazioni di *hate speech*. La Polizia Postale lavora in costante raccordo con l'UNAR (Organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri), l'OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno) e anche con privati che inoltrano le segnalazioni attraverso il Commissariato di P.S. *online*, attivo con una propria pagina *Facebook*, che permette di avere risposte immediate da parte di investigatori specializzati che garantiscono un servizio attivo in materie giuridiche e sociali. Inoltre, la Polizia Postale svolge quotidianamente un'attività di monitoraggio attiva degli spazi *web*, in particolare delle piattaforme *social*, finalizzata alla prevenzione e contrasto di condotte penalmente rilevanti.

Importante è stata la sottoscrizione del Codice di Condotta Europeo da parte dei *big* dei *social* avvenuta nel 2016 che prevede in particolare la rimozione degli *hate speech* segnalati nell'arco delle 24 ore, e a tal riguardo si sottolinea come nel 2018 si sia passati ad una rimozione percentuale dal 28 al 72%. Appare, infine, quanto mai fondamentale, implementare attraverso la collaborazione internazionale l'armonizzazione delle legislazioni dei vari Paesi.

4) I fenomeni di autolesionismo e le *social challenge*

Le *social challenge* sono sfide e prove di coraggio che rappresentano un'emergenza da fronteggiare, in quanto, pur in assenza di reati possono rappresentare dei rischi concreti per i giovani. I ragazzi sono attratti infatti dalle *challenge* perché sono dei simil riti di iniziazione, usati per dimostrare qualcosa a sé stessi e agli altri. A volte si tratta di sfide innocue e dei veri e propri giochi. Altre volte sono invece pericolose e rappresentano la possibilità di distinguersi dai "fifoni" ed essere considerati a pieno titolo dei "duri", delle persone forti fino all'onnipotenza, in grado di sfidare i propri limiti e all'occorrenza anche la morte. Sono delle strategie usate per avere forti emozioni, sballarsi con il brivido, anche per fare qualcosa di diverso, inusuale, rompendo la quotidianità e per vantarsi con gli amici. Per ben comprendere la portata di queste sfide, bisogna partire dal presupposto che oggi, per una rilevante fetta di adolescenti la vera vita è quella in rete ossia il mondo digitale. La sfida li fa sentire parte di una famiglia globale ove, ognuno, condivide con gli altri le attività più estreme. Spesso essi sono sostenuti dall'illusoria convinzione di sapersi fermare prima di farsi male ma purtroppo non sempre è così.

Spesso sanno che le azioni che scelgono di fare possono

essere mortali ma temono che non eseguendole, possano mostrarsi inferiori agli altri dentro un mondo dove l'obiettivo è diventare un *leader* della rete ed avere il numero più alto possibile di *follower*. Si tratta di *teenager* soprattutto maschi tra i 12 e i 16 anni, fragili emotivamente, distanti dai genitori, che cercano in *web* stima e approvazione non trovandola in famiglia o fra gli amici reali. Sono ragazzi costantemente collegati al telefonino, sempre a *chattare* di giorno e anche di notte.

Fra le *social challenge* più diffuse ricordiamo le seguenti:

- *balconing* (la pratica di gettarsi da un palazzo all'interno di una piscina o di altro balcone);
- *knockout* (la pratica di buttare a terra i passanti sferrando pugni e calci all'improvviso);
- *daredevil selfie* (è il *selfie* temerario sui binari ferroviari dando le spalle al treno in arrivo a gran velocità o sporgendosi dai precipizi);
- *fire challenge* (consiste nel darsi fuoco in rete);
- *condom snorting challenge* (la sfida di inalare un preservativo dentro una narice per poi sfilarlo dalla bocca);
- *blackout challenge* (la sfida della corda stretta al collo fino a togliere il respiro).

Il copione è sempre lo stesso e prevede di filmare la sfida per poi condividerla sui *social* per il bisogno di esser visti, ammirati, considerati e in qualche modo amati. Igor Maj, 14 anni, un talento, scalatore delle nostre montagne, ha trovato la morte proprio con questo tragico gioco: all'inizio si pensava fosse suicidio e come lui purtroppo tanti altri.

La **Polizia Postale e delle Comunicazioni** ha trattato

numerose segnalazioni con le seguenti strategie investigative:

- **attivazione di procedure di emergenza** per l'identificazione delle vittime con la collaborazione dei principali *provider* e *social network*;
- **verifica delle forme di tutela in atto in favore del minore**;
- **analisi forense dei dispositivi elettronici in uso al minore** per il reperimento di elementi utili al proseguo delle attività investigative;
- **collaborazione con Europol ed Interpol** per identificazione degli autori;
- **reato ipotizzato art. 580 c.p. «Istigazione o aiuto al suicidio»** per il quale vengono interessate le Procure della Repubblica.

5) La dipendenza da internet

Internet spesso rappresenta un rifugio, soprattutto, per i soggetti più timidi e con difficoltà ad instaurare relazioni con i coetanei: evidenze scientifiche hanno confermato che la dipendenza dagli *smartphone* può essere causata soprattutto da noia e solitudine.

In generale, secondo alcuni studi, le ragazze sono più esposte e il rischio per loro è maggiore perché trascorrono più tempo sui media digitali, soprattutto alla ricerca di maggiori relazioni sociali. I genitori, svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione di questo tipo di dipendenza fornendo sostegno, regole ed educazione affettiva. Gli adulti in particolare devono porre attenzione ai campanelli d'allarme della dipendenza ossia agli sbalzi d'umore, all'isolamento, alla perdita di controllo e all'ansia. Quando l'isolamento diventa patologico si parla di un

fenomeno chiamato *Hikikomori*, che in Italia coinvolge circa 120 mila adolescenti che trascorrono su *internet* oltre 12 ore al giorno, mostrando sintomi importanti di patologie psichiatriche. Da alcuni anni in Italia esistono cliniche per la disintossicazione da questa forma di dipendenza.

Al fine di sensibilizzare i ragazzi e anche i genitori sui rischi succitati per la salute, a novembre 2019 la Polizia di Stato ha firmato un Protocollo con la Società Italiana di Pediatria, ai quali hanno aderito anche altri *partner*, incentivando la collaborazione per la tutela e il sostegno dei bambini e degli adolescenti e promuovendo un uso consapevole della rete e una crescita sana delle nuove generazioni. In occasione del lancio del progetto sono stati presentati risultati di una ricerca condotta da *skuola.net*, che ha intervistato **10 mila ragazzi tra i 9 e i 18 anni (circa 4 mila tra i 9 e i 14 anni)**. Gli adolescenti e i preadolescenti italiani affermano di avere un rapporto positivo con la tecnologia, ma riconoscono di stare troppo tempo su telefoni o *tablet*. Talvolta, un utilizzo eccessivo dei dispositivi provoca anche disturbi, quali mancanza di concentrazione, bruciore agli occhi e difficoltà a prendere sonno. Complessivamente circa la metà dei ragazzi intervistati (47%) giudica positivamente il proprio rapporto con la tecnologia, ma ammette di stare troppo tempo sui dispositivi senza rendersene conto. Il 41% trascorre più di 3 ore al giorno di fronte ad un dispositivo elettronico, il 38% usa lo *smartphone* prima di addormentarsi e il 21% lo accende appena apre gli occhi la mattina, mentre il 24% lo usa durante lo studio (ma non sempre per fare i compiti).

Gli effetti negativi sulla salute dovuti all'abuso di *smartphone*, *tablet* e similari si manifestano sotto forma di scarsa concentrazione nello studio e nelle attività quotidiane (lo lamenta il 24% degli intervistati) e sensazione di bruciore agli

occhi (21%). Seguono dolori a collo e schiena (12%), insonnia (10%) e disturbi dell'umore (7%). Solamente 1 su 4 sostiene di non accusare alcun sintomo dopo una lunga sessione "tech".

CONCLUSIONI

Con il presente lavoro si è voluto offrire uno strumento agile per coloro che ogni giorno si confrontano con i ragazzi, spesso tecnicamente più abili in ambito digitale rispetto agli adulti, ma non per questo, pienamente consapevoli dei possibili rischi di un uso scorretto della rete. Dopo aver messo in luce l'importanza della tecnologia e gli innumerevoli vantaggi che offre e che ci appartengono, la relazione percorre e analizza i principali rischi della rete per i minori, dando alcuni consigli su come difendersi ed alcune regole per vivere la rete in maniera sicura ed equilibrata.

Internet, la rete e i *social* sono ormai diventati parte integrante della nostra vita ma bisogna ricordare sempre che è appunto solo "una parte" e, pertanto, è importante che i ragazzi mantengano la propria capacità di analisi e valutazione, prodromica alla libertà di scegliere nella piena consapevolezza. Solo in questo modo e lavorando quindi su una nuova cultura, i giovani saranno persone in grado di essere sempre più responsabili e consapevoli delle potenzialità e dei rischi della rete ed in grado di cogliere le opportunità senza rimanere intrappolati nella rete stessa.

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA
PERSONA

c/o Consiglio regionale FVG
Piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste
[www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/
garante-diritti-persona/](http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/)